

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

**878<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO**  
**SOMMARIO E STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005  
(Pomeridiana)

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri)*

**(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, e nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 21 settembre è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che sull'emendamento 1.9 è mancato il numero legale.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.  
**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SEMERARO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

[ARMOSINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo, signor Presidente, è contrario a tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Nocco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal senatore Cantoni.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Nocco.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.203, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.  
**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dal senatore Nocco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Nocco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Ciccanti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

**SEMERARO**, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore, senatore Ciccanti, a ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.0.1, diversamente il parere è contrario su entrambi.

**PRESIDENTE**. Senatore Ciccanti, accoglie l'invito al ritiro testé formulato dal relatore?

**CICCANTI (UDC)**. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 4.1 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**MARTONE (Misto-RC).** Signor Presidente, il processo di finanziarizzazione dell'economia, con la sua ciclicità di bolle speculative, sostenuto dalle politiche di liberalizzazione e *deregulation* dei mercati di capitali, noto come il Consenso di Washington, ha causato un gravissimo aumento delle disuguaglianze sociali, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo.

Il modello neoliberista non ha saputo assicurare stabilità e benessere diffuso, costruendo invece le premesse per un progressivo indebolimento del sistema finanziario. Gli scandali finanziari italiani, da Parmalat a Cirio, stanno a dimostrare che questo modello è ormai usurato e che sarà necessario costruire un'alternativa, basata su alcuni presupposti ineludibili.

Il primo riguarda la necessità di una responsabilizzazione delle imprese attraverso un rafforzamento degli organi societari interni all'impresa stessa, con l'abrogazione della legge sul falso in bilancio e la revisione della riforma del sistema societario, verso una maggior trasparenza interna e partecipazione alla gestione societaria.

Il secondo riguarda una maggiore responsabilizzazione ed autonomia delle società di revisione contabile e di *rating*.

Il terzo riguarda la necessità di vietare alle banche la collocazione presso il pubblico di *bond* di società verso le quali hanno una rilevante esposizione, nonché di proibire intrecci tra banche creditrici ed imprese debitorici.

Il quarto livello concerne le autorità pubbliche di vigilanza e di controllo. Sarà necessario assicurare il perseguimento della stabilità del sistema bancario e la trasparenza dei mercati e degli operatori riorganizzando il sistema di vigilanza sul risparmio intorno a tre Autorità, laddove la Banca d'Italia dovrà concentrare la sua attività sulla garanzia di stabilità del sistema bancario. La Consob dovrà garantire la trasparenza dei mercati e degli operatori, mentre *l'Antitrust* dovrà garantire la concorrenza nei mercati finanziari.

Riteniamo, tuttavia, che non potrà esserci alcuna democrazia economica né riforma dei mercati finanziari e del risparmio, senza un impegno chiaro ed inequivocabile contro i paradisi fiscali ed i mercati finanziari *offshore*.

Secondo i dati della *Bank for International Settlements*, al giugno 2004 almeno 2,7 trilioni di dollari erano depositati in conti di banche *offshore*, rappresentando un quinto dei depositi bancari in tutto il mondo. Questa cifra riguarda solo i depositi in contanti, mentre è più arduo definire il valore dei titoli azionari o relativi a proprietà immobiliari registrati presso enti *offshore*.

Secondo i calcoli fatti dalla campagna *Tax Justice Network*, riportati in Italia dalla ATTAC, il totale dei beni detenuti *offshore* ammonterebbe a 11-12 trilioni di dollari. Il ricorso ai paradisi fiscali permette così un livello elevatissimo di evasione fiscale: sempre secondo *Tax Justice Network*, su un totale di 860 miliardi di dollari *offshore*, le imposte non pagate ammonterebbero ad almeno 255 miliardi di dollari.

Orbene, vorrei qui ricordare che tutta la retorica del G8 e dell'ONU sulla lotta alla povertà si scontra con tale realtà. In effetti, il ricorso ai paradisi fiscali ed alle istituzioni *offshore* comporta per i Paesi impoveriti una perdita di gettito fiscale superiore ai flussi annui di aiuto allo sviluppo. Il dato aumenta per ciò che riguarda le fughe di capitali: un totale di 50 miliardi di dollari l'anno che vanno ai Paesi in via di sviluppo in aiuti allo sviluppo, mentre 500 miliardi di denaro sporco lasciano quei Paesi.

Un gettito d'imposta aumentato di un solo mezzo punto percentuale sui capitali mondiali detenuti *offshore* potrebbe quindi produrre quelle risorse finanziarie necessarie per il

perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Invece, ci troviamo di fronte ad un processo perenne di competizione fiscale, di *deregulation* e di privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite.

Quindi, il sistema *offshore* produce evasione fiscale e *deregulation*, creando un ambiente fertile per la corruzione, il commercio illegale di armi e droga e così via, rappresentando altresì una delle cause che sono alla radice delle crisi finanziarie che colpiscono i Paesi in via di sviluppo, con tutti gli aspetti devastanti dal punto di vista sociale e ambientale.

Per questo riteniamo oggi importante e urgente costruire un'alternativa basata sulla giustizia fiscale. Finora, però, ogni sforzo a livello internazionale contro i paradisi fiscali ha posto il maggior onere sulle economie dei Paesi con paradisi fiscali, tralasciando colpevolmente di considerare le responsabilità derivanti dalle strutture finanziarie dei Paesi industrializzati.

Siamo pertanto convinti che sia necessario garantire un cammino di giustizia fiscale ed economica a livello nazionale ed internazionale. A livello nazionale chiediamo maggior trasparenza attraverso la pubblicazione di statistiche dettagliate delle attività dei servizi finanziari e dei dati sui conti pubblici.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati a livello nazionale, un primo passo potrà essere quello di vietare alle società italiane operanti sul mercato finanziario di avere partecipazioni in società ubicate nei paradisi fiscali ed impedire l'accesso al mercato finanziario nazionale di titoli emessi da società che operano nei paradisi fiscali.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, osservando come l'unica via che ci sembra praticabile in prospettiva riteniamo sia rappresentata dall'abolizione dei paradisi fiscali e dei centri finanziari *offshore*, accompagnando questa iniziativa con l'adozione di misure di tassazione e di regolamentazione dei movimenti di capitale a breve e brevissimo termine, sul tipo della Tobin *tax*, al fine di disincentivare condotte speculative e portare maggior trasparenza e democrazia sui mercati finanziari. (*Applausi del senatore Malabarba. Congratulazioni*).

**CANTONI (FI).** L'emendamento 6.202 riguarda gli obblighi delle società italiane controllanti. Quindi, specificatamente parliamo di obblighi per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119. Sono società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali fra l'altro controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto, di cui all'articolo 165-ter, comma 3.

Il testo attuale del disegno di legge prevede che il *management* (consiglio di amministrazione, direttore generale e dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari) della società italiana controllante sottoscriva il bilancio della controllata estera, (mi riferisco in particolare alla prudenza che dobbiamo avere dopo - ahimè - i nefasti risultati delle società estere che erano in modo estroverso controllate e controllande) e che l'organo di controllo della società italiana predisponga un parere da allegare al bilancio della controllante come fatto sostanziale.

Pertanto, gli organi di amministrazione della controllante, pur non avendo un potere diretto sulla redazione ed approvazione del bilancio della società controllata estera, sarebbero, in virtù della disposizione in esame, soggetti a responsabilità civile, penale ed amministrativa per le eventuali irregolarità commesse da parte di un soggetto giuridico del tutto autonomo, qual è la società controllata.

L'emendamento ha come scopo di prevedere un regime di responsabilità in capo agli organi di amministrazione della società controllante per l'operato della controllata. Quindi non appare condivisibile, alla luce del principio generale del diritto societario per cui la responsabilità di un organo è strettamente legata alla violazione di un proprio dovere. Uno dei fatti sostanziali che governano la società civile.

La soluzione preferibile è quella di uniformare la disciplina in esame a quella che lo stesso articolo 6 prevede per le società italiane controllate o collegate a società aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. Sulla falsariga di detto articolo, il bilancio della società italiana sarà corredato da una semplice relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra questa e la società estera controllata. Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**SEMERARO**, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ho ascoltato ovviamente con attenzione le argomentazioni addotte dal senatore Cantoni. Gli chiedo, tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di arrivare alla definizione di questa legge, di ritirare i suoi emendamenti in modo che si possa lavorare su un testo sul quale sappiamo di poter proseguire. Chiedo anche al senatore Moro di fare altrettanto. Viceversa, il parere, è contrario.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 6.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 6.202 il Governo ha invitato il presentatore a ritirarlo. Accetta tale invito, senatore Cantoni?

**CANTONI** (*FI*). Sì, signor Presidente, ritiro sia l'emendamento 6.202 che il successivo 6.203.

**PASQUINI** (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PASQUINI** (*DS-U*). Signor Presidente, sottoscrivo gli emendamenti 6.202 e 6.203 e li faccio miei.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 6.202, presentato dal senatore Cantoni, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Pasquini.

**Non è approvato.**

**CASTELLANI** (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.203, presentato dal senatore Cantoni, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Pasquini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

**FERRARA (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FERRARA (FI).** Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'approvazione di questo articolo.

Non sfuggirà ai colleghi l'importanza notevole dell'introduzione di un articolo che consenta una migliore individuazione di disposizioni tese ad acclarare la trasparenza delle società estere. La legislazione, come i colleghi sanno benissimo, era carente circa la possibilità di individuare la mancanza di previsioni relative all'obbligo di redigere i bilanci e la presentazione di chiare, veritiere e corrette situazioni patrimoniali, e quant'altro.

L'articolo che stiamo per votare, corretto, fra l'altro, dalle Commissioni riunite del Senato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, introduce la possibilità di emanare decreti che, ricondotti alle disposizioni di cui al comma 3, individuino Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi. Non solo: introducendo anche la possibilità che la CONSOB detti i criteri in base ai quali è consentito alle società italiane che emettono strumenti finanziari diffusi per il pubblico impiego, di controllare imprese, dà la possibilità di influenzare il controllo di imprese con sedi in Stati diversi da quello di cui al comma 5.

Tutto questo ci permette di rilevare un'innovazione notevole non soltanto del complesso delle disposizioni, ma del contenuto particolare dell'articolo 6, il primo degli articoli del Capo III, riguardante la disciplina delle società estere, che introduce un'innovazione notevole e pregnante. Si afferma, quindi, ancora una volta, la validità delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Per questo non ci possiamo sottrarre - anzi, lo facciamo con convinzione - dal dichiarare il nostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Sull'emendamento 6.0.2 è stato avanzato un invito al ritiro da parte del Governo. Chiedo al proponente se accoglie tale invito.

**AGONI (LP).** Signor Presidente, aggiungo la mia firma e ritiro l'emendamento 6.0.2.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**BOSCETTO (FI).** Signor Presidente, colleghi, il 7.201 è emendamento soppressivo dell'articolo 7, mentre il 7.206 è emendamento modificativo.

In sostanza, si ritiene che questo articolo 7, introdotto dalla Commissione, vada a porsi in contrasto con la normativa fondamentale in materia di fondazioni, laddove si stabilisce che «le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti».

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 300 del 2003, ha ribadito che le fondazioni, pur avendo mantenuto un legame storico con i soggetti conferitari e conferenti, non possono in alcun modo essere considerate soggetti pubblici, bensì la trasformazione giuridica degli originari enti conferenti può dirsi compiutamente realizzata in favore della natura privata di tali enti.

Quindi, l'emendamento della Commissione, cioè questo articolo 7, che vede la sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie e

straordinarie delle società bancarie conferitarie per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale a partire dal 1° gennaio 2006, è in contrasto con la Costituzione della Repubblica, con la legislazione sulle fondazioni e con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

La norma proposta comprime, infatti, l'autonomia delle fondazioni in misura inammissibile, in quanto, come si è detto, soggetti che hanno natura giuridica di diritto privato, e si pone in contrasto con tutti i principi dei quali ho parlato e contro i principi a salvaguardia della proprietà privata, creando una lesione del diritto di proprietà delle fondazioni stesse.

Se andiamo a vedere qual è l'attuale regolamentazione, abbiamo ben chiaro qual è il contesto. L'attuale testo vigente del decreto legislativo n. 153 del 1999, recita, all'articolo 25: «Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio».

Quindi, una dismissione pilotata che tiene conto di determinate esigenze anche in termini di salvaguardia del valore del patrimonio e delle condizioni di mercato. Si vuole sterilizzare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento mettendo in essere una situazione espropriativa. Si stabilisce infatti che, anche con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto.

Ma se la fondazione ha un pacchetto di azioni che supera il 30 per cento e obbligatoriamente convertiamo questa eccedenza in azioni senza diritto di voto la mettiamo in una situazione di totale espropriazione e andiamo ad influire, in modi imprevedibili ma sostanzialmente negativi, sugli equilibri delle banche che vedono come azionisti le fondazioni stesse.

È qualcosa che non può e non potrà reggere ad un vaglio costituzionale. Faccio anche presente che la situazione si innesta con quanto contenuto all'articolo 19. È stato presentato l'emendamento 019.8 (testo 2), a firma dei senatori Marino, Muzio e Pagliarulo, che al comma 2 stabilisce che le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, dalle casse di risparmio, dalle società per azioni esercenti attività bancaria e così via si intendono trasferite alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Chiedo pertanto ai relatori e al Governo, ai senatori Eufemi e Semeraro e alla sottosegretario Armosino, allo scopo di approfondire meglio la problematica, di accantonare l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti per poterne discutere dopo aver affrontato l'esame dell'articolo 19 e segnatamente dell'emendamento 019.8 (testo 2) di cui ho parlato.

**PRESIDENTE.** Prendiamo atto della richiesta di accantonamento dell'articolo 7, presentata dal senatore Boschetto.

**PASQUINI (DS-U).** Signor Presidente, siamo per la soppressione dell'articolo 7 per una serie di motivi. Siamo pertanto contrari ad un suo eventuale accantonamento, in quanto vogliamo votarlo per sopprimerlo. Ciò per una serie di motivi. Le sentenze nn. 300 e 301 del 2003 della Corte costituzionale hanno respinto le pretese del ministro Tremonti di imporre vincoli di *governance* e di investimento alle fondazioni. È una norma punitiva, dirigista, che cambia le regole del gioco in corsa.

Le norme di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 (la cosiddetta riforma Ciampi) saranno superate dopo il 31 dicembre di quest'anno. Si prevede una serie di interventi per la dismissione di quei pacchetti azionari delle fondazioni che eventualmente ottenessero il controllo delle banche e quindi si ledono principi generali ed astratti perché si tende a intervenire in modo particolare su una fondazione. Non c'è da meravigliarsi per una maggioranza che si è sempre distinta per la protervia con cui ha varato una serie di provvedimenti *ad personam*.

C'è un altro argomento a sostegno della nostra posizione. Fino a quando non decolleranno i fondi pensione, non riusciremo a capire chi potrà detenere il capitale sociale delle banche. Infatti, pur essendo fermamente contrari a ciò che è stato fatto recentemente dall'Autorità di vigilanza in nome della italianità delle banche, stupisce che con norme del genere il relatore e il Governo vadano in una direzione esattamente contraria.

Chiediamo perciò di votare l'emendamento 7.202 ed esprimiamo la nostra contrarietà all'accantonamento dell'articolo 7.

**GRILLO (FI).** Signor Presidente, mi rifaccio alle considerazioni già svolte dal senatore Boschetto per richiamare l'attenzione dei colleghi su una contraddizione che a me pare abbastanza evidente: noi abbiamo approvato la legge Amato che dispone dal 1° gennaio 2006 le fondazioni bancarie devono dismettere il controllo sulle spa.

Sono lontani i tempi in cui, nel 1990, con il presidente Amato si varò la legge n. 218 e l'allora cultura dominante era tale per cui le fondazioni dovevano controllare le spa. Poi, con la direttiva del presidente Dini del 1994 si cominciò il processo di privatizzazione. Oggi abbiamo una norma che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2006 le fondazioni "devono". Quindi, fare adesso un nuovo intervento a me sembra intanto intempestivo perché comunque dal 1° gennaio 2006 le fondazioni, in ossequio al decreto legislativo n. 153 del 1999, devono dismettere il loro controllo.

Non ripeterò le considerazioni svolte in ordine alla sentenza della Corte costituzionale che è successiva alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e che ha codificato la natura privatistica delle fondazioni.

Dobbiamo porci un problema politico, signor Presidente; in un sistema bancario nel quale non abbiamo i fondi pensione, non abbiamo i fondi comuni, non possiamo fare affidamento sui capitalisti di casa nostra (che, oltretutto, per norme esistenti non possono intervenire oltre una certa percentuale), dobbiamo chiederci su chi deve fare affidamento il sistema bancario.

Signor Presidente, io ho sottoscritto con convinzione questo emendamento perché credo che oggi siamo davvero al terzo tempo delle fondazioni. Presidente Amato, dopo la fase istitutiva e dopo la consacrazione di un processo di privatizzazione che deve vedere due figure alternative, cioè coloro che gestiscono le fondazioni e coloro che gestiscono le banche, a mio modo di vedere, siamo oggi in presenza di una condizione politica nella quale esisterebbe lo spazio per un altro intervento del legislatore, ma non un intervento a carico dei soggetti (di questo non hanno bisogno avendo stabilito e consacrato con una disposizione della Corte costituzionale che questi sono enti di diritto privato, cioè enti nei confronti dei quali va garantita l'autonomia e l'indipendenza), bensì nei confronti della questione oggettiva, cioè della possibilità che hanno di fare determinate cose.

Con questo voglio dire che anche dopo l'approvazione della sussidiarietà orizzontale, affermata all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, noi dovremmo operare nel solco di questo filone, che riconosce una precipua rilevanza costituzionale alla autonomia privata nel perseguimento di utilità generali.

Credo, quindi, che le fondazioni possono essere quei soggetti in forza dei quali, attuando il principio di un criterio propulsivo, si può sviluppare nella società civile un diverso rapporto tra pubblico e privato nel conseguimento di obiettivi di carattere collettivo. E' un po' la codificazione di una spinta allo sviluppo della cosiddetta società civile che, partendo dal basso, valorizza le energie individuali e le canalizza utilizzando le risorse di cui dispongono queste fondazioni.

Chiedo dunque attenzione all'Aula affinché ci si possa muovere nel solco di una coerenza che ha impegnato il Parlamento, almeno negli ultimi diciassette anni, verso questa evoluzione.

**DE PETRIS (Verdi-Un).** Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo e uno sostitutivo dell'articolo 7, in quanto troviamo assolutamente inopportuna la sua introduzione nel testo attuale relativa alla *governance* delle società, che impedisce alle fondazioni di esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee.

Riteniamo si tratti di una norma incostituzionale, non solo perché non rispettosa dei criteri di generalità e astrattezza della legge, ma anche perché interviene in una materia, questa volta sono d'accordo con il senatore Grillo, già oggetto di una riforma, la cosiddetta legge Ciampi, la quale stabilisce che le fondazioni che alla data del 31 dicembre 2005 manterranno il controllo della banca, perderanno i benefici fiscali connessi al riconoscimento della loro natura di enti non commerciali e quindi l'Autorità di vigilanza dovrà provvedere alle dismissioni di tali partecipazioni.

Nella presente legislatura si è tentato più volte di intervenire sulla materia. In questo momento, però, dopo il faticoso processo di riforma delle fondazioni, crediamo sia inopportuno farlo nel testo sul risparmio. Di conseguenza, con l'emendamento 7.204

chiediamo di sostituire l'intervento sulle fondazioni con il ripristino dell'articolo sulle operazioni con parti correlate e sui limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, come relatori, siamo contrari all'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Vorrei svolgere qualche considerazione sull'articolo 7 e sull'emendamento accolto dalle Commissioni. La modifica che abbiamo introdotto si pone nel solco della cosiddetta riforma Ciampi, attuata con il decreto legislativo n. 153 del 1999, ed è volta a rafforzare e consentire la piena applicazione del principio di netta separazione tra fondazioni e banche conferitarie posto proprio da detta riforma.

Di fronte al perdurare di situazioni in contrasto con tale principio e nell'imminenza della scadenza prevista per la fine dell'anno, la norma che abbiamo introdotto è volta a garantire il pieno principio di questa separazione qualora il termine del 31 dicembre decorra inutilmente. Dal 1° gennaio 2006 le fondazioni che detengono partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie, non potranno esercitare diritto di voto per le quote superiori al 30 per cento.

Dobbiamo anche dire, rispetto alle considerazioni svolte dai senatori Boschetto e Grillo, che colleghiamo il concetto di controllo a quanto previsto dal legislatore in materia di mercato mobiliare, dove la soglia del 30 per cento, fissata dal testo unico della finanza, è considerata adeguata a far presumere l'esistenza del controllo; favorisce, ciò è emerso durante il dibattito nelle Commissioni, l'ulteriore liberalizzazione del settore, consentendo una reale contendibilità degli istituti bancari conferitari nei quali le fondazioni abbiano oggi partecipazioni di controllo; non intacca i diritti delle fondazioni costituzionalmente garantiti, anzi tutela gli interessi patrimoniali delle fondazioni, prevedendo che la società bancaria possa convertire le azioni eccedenti il 30 per cento in azioni prive del diritto di voto e dotate di privilegi patrimoniali; infine, vengono escluse le fondazioni minori, vale a dire quelle con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro, nonché quelle con sedi operative prevalentemente in Regioni a Statuto speciale.

Per queste considerazioni, signor Presidente, respingiamo gli emendamenti e riconfermiamo il testo approvato in Commissione.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200, identico agli emendamenti 7.201, 7.202 e 7.203.

**CASTELLANI** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CASTELLANI** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto, chiedendo al senatore Pasquini di poter sottoscrivere l'emendamento 7.202, soppressivo dell'articolo 7.

Il Gruppo della Margherita voterà a favore dell'emendamento soppressivo per le ragioni già espresse dai colleghi che, ovviamente, riguardano l'autonomia delle fondazioni e il sospetto - che è più di un sospetto - d'incostituzionalità su una norma che prevede una scissione netta tra proprietà azionaria e diritto al voto e, se volete, anche per un motivo un po' malizioso che aggiungo io, e cioè che questo articolo, che è stato introdotto surrettiziamente in Commissione in questo provvedimento che ovviamente riguarda tutt'altro (ossia la tutela del risparmio e non le fondazioni) vuole intervenire in modo non corretto, forse anche pesantemente, nel "risiko" bancario del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Turci e Morando*).

**FERRARA** (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vista l'autorevolezza del senatore Boscetto, non volevo e non posso sottrarmi, a nome del Gruppo di Forza Italia, dallo spiegare i motivi per i quali il nostro Gruppo invece vota per il mantenimento dell'articolo e quindi contro la richiesta di soppressione. Questo senza nulla togliere alla proposta e alle considerazioni espresse dal senatore Boscetto sulla necessità, secondo lo stesso, di non prevedere, come invece fa l'introduzione al Senato dell'articolo 7, l'impossibilità da parte delle fondazioni, a partire dal 1° gennaio 2006, di votare nelle assemblee per una quota eccedente al 30 per cento, ancorché posseduto.

Il ragionamento che viene fatto trova fondamento nel significato proprio del sistema delle fondazioni così come introdotto nel passato e sul fatto che ormai bisogna individuare nel sistema delle fondazioni e nel sistema bancario la consacrazione di una loro definitiva differenziazione, con funzioni che vengono svolte in modo assolutamente differente, anche se compatibili, dalle une e dalle altre.

Quindi, non me ne vogliano il Gruppo e il senatore Boscetto se l'alternativa tra fondazione e banche non può non essere introdotta, ed è bene che il Parlamento, il Senato, i colleghi della Commissione colgano l'occasione di questo provvedimento, nel quale la norma finisce con l'essere coerente con le finalità proprie e gli obiettivi perseguiti dalla legge in esame.

Difatti, anche le considerazioni del collega Castellani sui fondamenti costituzionali, sull'introduzione di una norma diversa e sulla soppressione dell'articolo così come introdotto vanno assolutamente lette in senso contrario, cioè nel senso che la Costituzione dispone un'autonomia in questa direzione.

Invece, l'assetto che era già stato pensato da tempo con la norma introdotta dal ministro del tesoro Ciampi durante il Governo Amato aveva una funzione completamente diversa e doveva essere interpretato in relazione a quel periodo particolare. Talché al punto in cui siamo e con una situazione che ormai è consolidata in modo diversificato tra il mondo delle fondazioni e il mondo bancario non si può che giustificare la necessità di introdurre tale norma.

Capisco bene le riserve avanzate non solo dal collega Boscetto, ma anche dai colleghi dell'opposizione. Il ragionamento che si fa è il seguente: se una fondazione è riuscita nel tempo ad aumentare la propria quota di partecipazione adesso verrebbe ad essere privata di un aumento di capitale raggiunto nel tempo con difficoltà e con il coinvolgimento del territorio.

Pertanto, quello che è stato un tentativo da parte del territorio e di tutti coloro che fanno parte delle fondazioni verrebbe ad essere storpiato dalla norma. Ma le ragioni di tale norma vanno rinvenute negli orientamenti che hanno portato all'introduzione del sistema delle fondazioni al fine di regolare e dare continuità e modernità al sistema finanziario nazionale.

Quindi, l'introduzione oggi della limitazione non può che essere colta nel senso di una stabilizzazione e di una consacrazione di una differenziazione che, non ce ne voglia ancora una volta il senatore Boscetto, viene condivisa non soltanto dalla maggioranza, ma che viene portata avanti fortemente dal Gruppo di Forza Italia. Per tale ragione siamo per il mantenimento dell'articolo.

**BOSCETTO (FI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**BOSCETTO (FI)**. Signor Presidente, annuncio, con dispiacere, il mio dissenso e quindi il mio voto favorevole all'emendamento 7.201, da me proposto insieme al senatore Grillo.

**TURCI (DS-U)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TURCI (DS-U)**. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole agli emendamenti 7.200, 7.201, 7.202 e 7.203, di identico contenuto.

Vorrei poi far presente che la normativa in vigore, quella che abbiamo chiamato riforma Ciampi, prevede che alla fine di quest'anno, nel caso di fondazioni che detengono ancora il

controllo delle banche alle quali hanno dato origine, l'Autorità di vigilanza possa intervenire per far dismettere il controllo in termini compatibili con le condizioni di mercato relative all'alienazione di azioni.

Se noi sostituiamo la norma in vigore con quella proposta dal relatore Eufemi, ci troveremo ad immobilizzare il sistema per l'eternità. Comunque, sotto il 30 per cento le fondazioni non sono tenute ad andare, quindi una norma che viene presentata come favorevole al mercato diventerebbe addirittura una norma antimercato. Ecco perché difendiamo il testo della legge vigente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.201, presentato dai senatori Boschetto e Grillo, 7.202, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, e 7.203, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

Colleghi, non mi sono ancora pronunciato sull'esito di tale votazione ma, per quanto ho notato, mi sembra che ci sia un'espressione a favore della soppressione dell'articolo 7.

VOCI DAL CENTRO-DESTRA. No, no.

**PRESIDENTE.** Forse siete stati un po' distratti. *(Commenti dal centro-destra).*

PASTORE *(FI)*. Chiediamo la controprova, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.205, presentato dai senatori Bassanini ed Amato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.206, presentato dai senatori Boschetto e Grillo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

**PASQUINI** *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PASQUINI** *(DS-U)*. Signor Presidente, per i motivi che ho prima esposto, siamo profondamente contrari all'approvazione dell'articolo 7, che introduce vincoli all'autonomia e all'indipendenza delle fondazioni, tanto più inaccettabili in quanto c'è una normativa in vigore che prevede una serie di interventi qualora le fondazioni continuassero a detenere il controllo delle banche dopo il 31 dicembre di questo anno.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario dei Democratici di Sinistra su questo articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

MORANDO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**MACONI (DS-U).** Signor Presidente, credo che l'emendamento 8.201 abbia un significato ed un valore particolari.

Il tema del rapporto tra banche ed imprese è talmente conosciuto e ha visto vicende talmente eclatanti che non merita di dilungarvisi.

Mi limito ad osservare che il testo approvato dalle Commissioni riunite rappresenta indubbiamente un piccolo passo avanti rispetto al testo originario della Camera, anche se l'abolizione dell'ex articolo 7, contenuto nel Capo relativo al conflitto di interessi, ha ovviamente indebolito la forza di questa norma. L'emendamento in esame ha un valore nel senso di stabilire criteri di incompatibilità per quanto riguarda i rapporti tra banche ed imprese molto più stringenti e vincolanti rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalle Commissioni riunite.

Basti solo un esempio: quello della Banca Popolare Italiana, che, per acquistare la Banca Antonveneta, ha concesso finanziamenti ai propri soci, i quali avrebbero così potuto concorrere all'acquisto della stessa Antonveneta. Con l'emendamento in esame a prima firma del collega Pasquini, queste operazioni non sarebbero possibili. Le banche sarebbero chiamate ad un controllo molto più rigoroso e quindi tutte le incursioni fatte, all'origine di vere e proprie avventure e veri e propri scandali, sarebbero molto più difficili e al tempo stesso controllabili.

Con il testo approvato dalle Commissioni riunite, che pure rappresenta un passo avanti, episodi come quello della Banca Popolare Italiana non sarebbero invece evitati. Credo quindi che l'emendamento vada nella direzione di dare maggiore chiarezza, trasparenza e fiducia ai consumatori.

**ZANDA (Mar-DL-U).** Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 8.203 e chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 8.0.100, che mi accingo ad illustrare.

Questo emendamento, a prima firma del senatore Passigli, è di straordinaria importanza e tocca una questione molto delicata: la trasparenza nella proprietà dei mezzi di informazione pubblica, in particolare dei giornali. Sappiamo che questo è un settore sottoposto a consistenti pressioni del sistema politico. Il Parlamento dovrebbe impegnarsi ad evitare che anche la proprietà dei mezzi di informazione possa essere soggetta a scarsa trasparenza.

Questo obiettivo comporta la necessità di impedire non soltanto le intestazioni fiduciarie e le operazioni di *portage*, ma l'acquisto di quote di proprietà azionaria di aziende editrici con ricorso all'indebitamento e con successiva garanzia da parte degli istituti di credito con consegna agli istituti stessi delle azioni dei giornali.

Faccio un esempio, in modo che i colleghi possano capire con chiarezza di cosa parliamo: quando il signor Ricucci ha acquistato le azioni del "Corriere della Sera", lo ha fatto con un finanziamento della Banca Popolare di Lodi; gliel'ha consegnate in garanzia ed ha in questo modo creato una situazione di assoluta assenza di chiarezza sulla proprietà, tanto che ora si discute su chi possa disporre di queste azioni.

L'emendamento 8.0.100 pone riparo a questa situazione e impedisce questo giro tra acquisto e consegna delle azioni in garanzia alle banche. Chiedo quindi all'Assemblea di approvarlo, così contribuendo non soltanto ad una buona amministrazione delle banche, ma anche alla messa in regolarità di un settore strategico per la democrazia, come quello delle società editrici di giornali. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**SEMERARO, relatore.** Signor Presidente, non abbiamo eluso il problema, ma lo abbiamo affrontato e risolto. Riteniamo, però, di affidarci un po' alla disciplina secondaria per la regolamentazione dei conflitti di interesse. Vi sono criteri - quelli, ad esempio, relativi al

patrimonio e all'entità della partecipazione - che vengono opportunamente valutati dalla Banca d'Italia per la regolamentazione e la concessione del credito.

Per questi motivi, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200 e su tutti gli altri emendamenti all'articolo 8.

In riferimento agli emendamenti 8.0.100 e 8.0.101, esprimo parere contrario ritenendo che comunque sussiste la stessa regolamentazione; in ogni caso, non riusciamo a comprendere la ragione vera per la quale vi dovrebbe essere questo trattamento differenziato e peggiorativo per quelle società che svolgono attività di edizione di mezzi di informazione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

**DE PETRIS** (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Verdi-Un*). Signor Presidente, noi riteniamo questo emendamento importante e fondamentale. Molte delle questioni, tra l'altro, sono state approfondite da altri miei colleghi.

L'articolo 8, relativo appunto alla concessione di credito da parte delle banche a soggetti loro collegati, è stato a nostro avviso modificato in maniera sostanziale, perché il testo approvato dalla Commissione stabilisce solo un limite qualitativo alle emissioni di affidamenti agli azionisti tenendo conto, appunto, dell'entità del patrimonio della banca, dell'entità della partecipazione detenuta, eccetera.

Il nostro emendamento, invece, riprende in qualche modo anche il testo originario e gli emendamenti presentati in Commissione, prevedendo dei limiti quantitativi. È evidente a tutti che con i limiti solo di natura qualitativa noi non potremo assolutamente far fronte davvero al conflitto di interesse. Con i limiti, tra l'altro, attualmente approvati, data la forte frantumazione della composizione azionaria, avremmo nei fatti creato una situazione per cui, con questo articolo, una ristretta cerchia di soggetti, come già in qualche modo è successo, potrebbe acquisire il controllo di più banche, e quindi il controllo del credito all'economia. E questo vale ancora di più per alcuni emendamenti successivi.

Io credo che su questo articolo sarebbe stato necessario porre dei limiti quantitativi molto precisi, non tanto perché questi poi alla fine garantissero effettivamente, ma sicuramente per il fatto di essere molto più cogenti.

**FERRARA** (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRARA** (*FI*). Signor Presidente, come si usa dire ogni tanto, e come diceva un illustre collega poc'anzi, l'intervento è necessario per capire di che cosa stiamo parlando.

L'emendamento 8.200 tende a reintrodurre una norma che era presente nel contesto delle disposizioni approvate alla Camera dei deputati e che sono state espunte con il voto della Commissione in questo ramo del Parlamento.

Quelle disposizioni prevedevano, in buona sostanza, tutta una disciplina che, con il nuovo testo approvato in Commissione alla Camera dei deputati, si affidava a una regolamentazione di secondo livello in testa alla Banca d'Italia, l'emendamento 8.200 tende a reintrodurre il testo della Camera dei deputati, laddove invece le condizioni che adesso sono individuate come proprie della Banca d'Italia, tenendo conto dei parametri che sono stati introdotti con il nuovo testo al Senato, e di conseguenza tutto quello che nella norma precedente era in un contesto molto rigido e regolato, adesso viene ad essere svicolato e delegato ad alcune regole con delle conseguenze di comportamento che sono proprie di un sistema, come quello della Banca d'Italia, che tante volte abbiamo detto dev'essere autonomo.

Dobbiamo capire che nell'emendamento 8.200 e nella correzione operata dalla Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento si configurano due filosofie; cioè, il voto che ci accingiamo a dare non è sulla reintroduzione o no di una norma, non è sulla sua

cancellazione, ma è sulla filosofia, su quello che dev'essere il ruolo della Banca d'Italia e delle Banche centrali in una rinnovata Unione Europea.

È un voto che sancisce se, quindi, questo ruolo debba essere di indipendenza e di autorità propria o se invece, facendo confusione, nella situazione attuale, tra una inficiata autorevolezza e un'autorità che verrebbe a essere inficiata essa stessa dall'introduzione dell'emendamento 8.200 - se approvato - nelle istituzioni l'autorevolezza non possa essere impersonata se del rango non è percepita l'autorità o se, al contrario, la mancanza momentanea di una supposta autorevolezza faccia sì che per l'autorità debba esser disposta una variazione che ne farebbe diminuire ancor più l'autorità e di conseguenza, in futuro, ancor più l'autorevolezza.

Infatti, se non pensiamo di delegare alla Banca d'Italia la capacità di stabilire quali sono i requisiti per poter limitare e regolare il mercato, se vogliamo ingabbiare, se vogliamo regolamentare ma non ci possiamo aspettare che il comportamento possa e debba essere un comportamento di indipendenza e autorevole, dobbiamo aspettarci invece che una limitazione dell'autorità venga meno a quella che è la filosofia di cui ci siamo fatti carico, cioè la filosofia di indipendenza, una filosofia in cui l'autorità monetaria dev'essere svincolata da quei limiti, da quei lacci e laccioli, da quelle imposizioni che invece erano presenti nel testo - ahimè - steso alla Camera dei deputati e che invece vengono corretti nella stesura del Senato della Repubblica.

Non possiamo, quindi, sottacere che non si tratta di un emendamento qualsiasi, che non è un emendamento da lasciar passare senza un'approfondita discussione; e il fatto che ciò avvenga in questo momento mi lascia pensare che invece lo scopo di una mancanza di dibattito sia altro, il camminare veloce per portarci alla discussione su altri emendamenti.

Tante volte l'opposizione ha rivolto critiche alla mancanza di dibattito in occasione della discussione di importanti disposizioni introdotte nella legislazione dal Senato negli ultimi anni; questa è un'occasione per rinsaldare quel convincimento della necessità di una dialettica, per cercare nel nostro confronto una permanenza del vario che per vostra critica sino a oggi è mancato. Ma, se vogliamo raggiungere la permanenza nella varietà delle nostre convinzioni, allora come mai nessuno parla dell'emendamento 8.200? Come mai nessuno parla della necessità di introdurre o meno questa variazione, di introdurre una possibilità di seconda regolamentazione della Banca d'Italia o di negarla ad essa? Cosa c'è sotto? Cosa vogliamo fare o dire?

È per questo motivo che Forza Italia in tutte le sue componenti si dichiara fortemente contraria all'approvazione dell'emendamento 8.200.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.201, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.202, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

**FERRARA (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARA (FI).** Signor Presidente, non posso non intervenire perché quello che oggi quest'Aula coglie è davvero un silenzio assordante. Inoltre, non dobbiamo sollecitare troppo la staffa, l'incudine e il martello dei colleghi.

Non vorrei fare il grillo parlante, anche se già esiste un altro Grillo al quale non posso paragonarmi, ma la senatrice De Petris e il senatore Pasquini vorrebbero che si eliminasse l'obbligo di rispettare la deliberazione del Comitato per il credito e il risparmio da parte della Banca d'Italia e vorrebbero addirittura fissare un altro termine di due mesi entro il quale la

Banca d'Italia dovrebbe provvedere a fissare le condizioni per la concessione del credito agli esponenti bancari.

L'assurdità e la farraginosità della proposta non devono sfuggire e chiedo scusa ai colleghi se intendo sottolinearle, quindi anche su questo emendamento il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto contrario. (*Applausi del senatore Fasolino*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.203, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.204, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.300, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.0.101, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**EUFEMI, relatore.** Sull'emendamento 9.2 esprimo un parere positivo perché introduce un principio di delega attinente alla finalità del provvedimento e quindi favorevole ai risparmiatori.

Esprimiamo invece parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 9.

**ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.201, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.203, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.204, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**E' approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, l'emendamento alla nostra attenzione è diretto ad impedire che i tradizionali intermediari assicurativi non possano più distribuire i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione che, rimanendo inalterato il testo approvato in Commissione al Senato, potrebbero essere collocati fuori sede esclusivamente dai promotori finanziari.

Una disciplina siffatta determinerebbe conseguenze assai gravi sul piano occupazionale e non terrebbe conto del fatto che gli intermediari assicurativi già dispongono di una idonea capacità professionale e risultano iscritti a specifici albi sulla base di una normativa d'origine comunitaria e risalente nel tempo.

A ciò si aggiunga il fatto che non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nel novero dei cosiddetti soggetti abilitati dal Testo unico di intermediazione finanziaria, e non potendo quindi incaricare direttamente della distribuzione i promotori finanziari, le stesse non potrebbero paradossalmente distribuire i prodotti finanziari da esse emessi e sarebbero quindi costrette a convenzionarsi con uno dei suddetti soggetti abilitati.

Oltre a ciò, al fine di tutelare maggiormente il risparmiatore, l'emendamento fa salvo l'obbligo per le imprese di assicurazione di utilizzare il prospetto informativo nella distribuzione dei prodotti finanziari dalle stesse emessi, così ribadendo e rafforzando quanto già stabilito attraverso la intervenuta abrogazione dell'articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo unico di intermediazione finanziaria nel disegno di legge sulla tutela del risparmio. *(Applausi del senatore Fasolino)*.

CANTONI (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma, se lo consente la senatrice D'Ippolito, e ribadire un aspetto - già evidenziato dalla collega - riguardante un problema di carattere occupazionale, perché gli intermediari assicurativi non possono più distribuire i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni.

Noi riteniamo che in un Paese prevalentemente bancocentrico le assicurazioni debbano avere un maggiore spazio e debbano continuare ad emettere i prodotti restando l'obbligo della consegna di un prospetto informativo analitico. Questa disciplina, invece, sembra non tener conto del fatto che gli intermediari assicurativi già dispongono di una idonea capacità professionale. Quindi, sarebbe opportuno dare loro la possibilità di espletare questa attività in un contesto più ampio di offerta a tutela dei risparmiatori.

E' anche evidente che questa disciplina determinerebbe una grave conseguenza - come ho detto prima - sul piano occupazionale perché si toglierebbe a questi intermediari la possibilità di continuare il proprio lavoro.

Non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nel novero nei soggetti abilitati dal TUIF (quindi banche, SGR, Sim) e non potendo quindi incaricare della distribuzione i promotori finanziari, le stesse non potrebbero paradossalmente distribuire i prodotti finanziari che hanno emesso e sarebbero invece costrette a convenzionarsi con uno dei soggetti abilitati, con la conseguenza di un aumento dei costi.

Signor Presidente, come la collega ha evidenziato e come è stato già indicato nell'emendamento, riteniamo quindi opportuno che, a maggior tutela del risparmiatore, ci sia un obbligo per le imprese di assicurazione di consegnare un prospetto informativo, chiaramente stabilito attraverso l'intervenuta abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 del TUIF sulla tutela del risparmio, dando così la possibilità di vendere anche questi prodotti assicurativi e offrendo garanzie ai risparmiatori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, qualche considerazione rispetto a quanto ascoltato.

Si tratta di un articolo particolarmente importante. In Commissione abbiamo deliberato un testo che vuole evitare che si ripetano nel Paese casi come quelli già registrati. Quindi, abbiamo consolidato delle norme attraverso strumenti più rigidi, con l'obbligo di prospetto per tutti. Questo consente di limitare i rischi per i risparmiatori. Sorgono poi i problemi richiamati dalla senatrice D'Ippolito e dal senatore Cantoni rispetto alla cosiddetta offerta fuori sede.

Sugli emendamenti al riguardo, l'11.201, l'11.202 e l'11.203, ci rimettiamo al Governo, mentre sugli altri il parere è contrario.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.201, 11.202 e 11.203. Esprimo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 11.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.201, presentato dal senatore Sambin, identico agli emendamenti 11.202, presentato dal senatore Nocco, e 11.203, presentato dalla senatrice D'Ippolito e dal senatore Cantoni.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.18, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.205, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.20, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.23, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.25, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**SEMERARO**, *relatore*. Signor Presidente, esprimiamo parere contrario. Per la verità, con la modifica che si vorrebbe introdurre, intravediamo l'individuazione di una sorta di responsabilità oggettiva che non può essere condivisa.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimiamo parere contrario.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, il problema dei cosiddetti conti dormienti è stato oggetto di lungo dibattito e i relatori avevano presentato anche un emendamento in tal senso, che andava incontro a proposte legislative presentate da più parti politiche e, in particolare, dal senatore Peterlini.

Alla luce dell'iniziativa del Governo, che pone questo problema all'interno della manovra di bilancio, abbiamo ritenuto opportuno, con l'emendamento 14.800, proporre la soppressione dell'articolo e affrontare la questione in quell'altra sede.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo chiede la soppressione di questo articolo, viceversa dovrebbe esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, in quanto l'utilizzo di questi depositi è materia oggetto del decreto-legge fiscale e della legge finanziaria.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.800.

**TURCI** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TURCI** (*DS-U*). Signor Presidente, sono contrario allo stralcio, cioè alla soppressione dell'articolo in questa sede e al rinvio dell'argomento, in nome del fatto che il contenuto sarebbe recuperato nella legge finanziaria, a meno che il Governo accolga un ordine del

giorno che recuperi i principi contenuti negli emendamenti. Infatti, nella legge finanziaria è data carta bianca al Governo su come si debbano considerare i conti correnti cosiddetti dormienti, mentre qui c'è un lavoro svolto da un ramo del Parlamento, la Camera, e dalla nostra Commissione che definisce la natura di tali conti correnti.

Se il Governo accoglie un ordine del giorno che lo impegna riguardo agli orientamenti che dovranno dare corpo a ciò che verrà scritto nella legge finanziaria, si può accettare di soprassedere e sopprimere questo articolo, altrimenti ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Turci, quest'ordine del giorno lo deve presentare lei o qualcuno dei colleghi.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, poiché ci siamo trovati all'improvviso di fronte a questo cambiamento, le chiedo di votare questo ordine del giorno al termine dell'esame del provvedimento.

PEDRIZZI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (*AN*). Signor Presidente, penso si possa accogliere la proposta del senatore Turci. Anzi, per dare a tale proposta maggiore sostanza, inviterei i relatori, che naturalmente non saranno più tali in occasione della sessione di bilancio, a presentare un emendamento, nel caso in cui volessimo vincolare ancor più il Governo su quelle decisioni che, grosso modo all'unanimità, avevano assunto la Commissione finanze e la Commissione attività produttive.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé formulata.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo occorra essere molto chiari su questo argomento: è intenzione del Governo utilizzare queste risorse a ristoro dei danni subiti dai risparmiatori per le note vicende Parmalat, Cirio, tango *bond*, e chi più ne ha, più ne metta.

Il Governo, quindi, è disponibilissimo a valutare nella sede appropriata, e cioè nel decreto-legge e nella legge finanziaria, quanto compatibile con la finalità che viene indicata. Certo, non con finalità incompatibili, perché ciò negherebbe il principio legislativo che è già stato affermato e che è, già da oggi, in vigore.

PRESIDENTE. Colleghi, procederemo ora a votare l'emendamento soppressivo 14.800. Dopodiché si predisporrà un ordine del giorno in coerenza con i quesiti posti, con le aspettative dell'opposizione e con le proposte avanzate dal Governo.

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, ho compreso la proposta del Governo, ora illustrata dal Sottosegretario e condivisa dai relatori, di espungere tale delicato tema dalla discussione per riportarlo nell'ambito della discussione sulla finanziaria. Esprimo solo una preoccupazione per farmi poi tranquillizzare da chi ha le carte in mano. Il problema della regolamentazione dei cosiddetti conti dormienti, cioè dei conti che appartengono ai legittimi eredi e che però, poiché questi ultimi purtroppo non sono a conoscenza della loro esistenza, rimangono di fatto nel patrimonio delle banche, è un problema che da molto tempo si cerca di risolvere.

Vi è stato un primo tentativo alla Camera dei deputati, con un disegno di legge che è stato esaminato in prima lettura. C'è poi stato un tentativo forte, condiviso da tutta la maggioranza, dai relatori e anche dalla signora Sottosegretario (anche in quel caso molto attenta al problema), i quali hanno condiviso una proposta da me presentata, la cui discussione in Commissione è stata poi rimandata.

Adesso siamo arrivati finalmente in Aula e anche qui si rinvia. C'è il sospetto che una forte *lobby* bancaria cerchi in qualche modo di procrastinare questa regolamentazione, che è invece nell'interesse di tutti ed è al di sopra di ogni parte politica.

Signor Presidente, se una persona muore e i parenti (che spesso sono bambini, quindi, in tenera età, in una delicata situazione) non sono a conoscenza delle disponibilità finanziarie della persona defunta, tali patrimoni, che si stimano in circa 20 miliardi di euro - non si tratta di piccole cifre - restano tranquillamente nelle banche.

Ora il ministro Tremonti, che ha un'eccellente capacità nell'individuare risorse, ha proposto di utilizzare tali fondi per risanare i conti dello Stato. Finché non si scoprono i veri eredi si può discutere sulla regolamentazione da adottare, ad esempio quella condivisa dalla Lega, che proponeva di dare questi fondi al Comune che ha dovuto sostenere eventuali spese per le persone in questione, o quella che prevede che tali fondi debbano andare allo Stato.

Almeno un aspetto deve però essere fatto salvo: si deve introdurre una regolamentazione che da ora in poi imponga a chi apre un conto corrente o deposita denaro o valori nelle cassette di sicurezza o che apre un fondo di investimento, nonché alle stesse banche, di indicare i nomi delle persone a cui inviare eventuali comunicazioni, in modo che non si verifichino più fatti di questo tipo. Occorrerebbe inoltre prevedere per il passato una regolamentazione che faccia almeno lo sforzo di individuare i legittimi eredi.

Questo è l'intento dell'emendamento da me presentato e da tutti condiviso. Ringrazio i relatori della grande attenzione che mi hanno prestato e per essere stati veramente sensibili a questo tema. Ringrazio anche il Sottosegretario e tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. Il mio auspicio è che questo rinvio alla finanziaria effettivamente un giorno o l'altro sia attuato. *(Applausi dai Gruppi Aut e LP)*.

**RIPAMONTI** *(Verdi-Un)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RIPAMONTI** *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, a titolo personale e senza impegnare il mio Gruppo, vorrei esprimere la mia contrarietà alla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 14 e di concentrare la nostra attenzione sulla finanziaria riguardo al tema in oggetto.

Mi sembra infatti che l'articolo che stiamo esaminando, seppur non ancora in modo molto dettagliato, intervenga già sulla materia cercando di stabilire alcuni criteri per intervenire sul tema dei cosiddetti conti correnti dormienti e per venire incontro ai risparmiatori truffati.

La finanziaria, signor Presidente (credo che i senatori lo sappiano: non lo sa chi ancora non ha avuto modo di esaminare il punto), riguardo a tale questione esprime una indicazione molto generica: sostanzialmente, una sorta di delega in bianco per intervenire su questa materia. Il risultato di questa trasposizione sulla finanziaria sarà che passeranno degli anni prima di individuare questi conti correnti dormienti e per fissare i criteri sulla base dei quali poter intervenire oppure che, alla fine, non si farà nulla.

Quindi - ripeto, lo dico a titolo personale - ritengo che sarebbe meglio che questo norma restasse nel provvedimento che stiamo votando, inerente alla riforma del risparmio.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 14.800, presentato dai relatori, interamente soppressivo dell'articolo.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 14.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.3.

**PASQUINI** *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PASQUINI** *(DS-U)*. Signor Presidente, noi presentiamo un emendamento per le vicende verificatesi alcuni anni fa e che hanno avuto riflessi sulla tutela dei risparmiatori, che contiene delle proposte inserite nel quadro complessivo di un articolo aggiuntivo definito "tutela preventiva del risparmio".

So bene che in sede di discussione è stato recepito dal parte del Governo (lo abbiamo approvato in Parlamento) lo statuto dei diritti dei risparmiatori; però, a nostro avviso, la delega al Governo avviene in modo molto generico e senza che siano stabiliti dei paletti ben precisi. Intendiamo provvedere a ciò con questo emendamento che, come ho detto, concerne la tutela preventiva del risparmio e prevede, per tutti coloro che operano nei settori dell'intermediazione finanziaria (promotori finanziari, agenti di assicurazioni, dipendenti dei soggetti abilitati), una serie di punti di riferimento e di obblighi precisi.

In primo luogo, si prevede che ne venga garantita e assicurata l'identità nei confronti del risparmiatore con elementi identificativi.

In secondo luogo, è previsto che si chiedano al risparmiatore, con una dichiarazione scritta (una documentazione), informazioni sulla sua esperienza in materia finanziaria, la sua situazione finanziaria complessiva e la sua propensione al rischio. Infatti, ci sono troppi casi in cui sono stati venduti prodotti finanziari a dei pensionati o a dei lavoratori dipendenti per l'importo complessivo dei loro risparmi o del loro trattamento di fine rapporto. Credo, quindi, che questo sia un punto di assoluta importanza fondamentale.

In terzo luogo, riteniamo opportuno informare il risparmiatore dei costi relativi alle operazioni finanziarie, dei rischi patrimoniali e dell'adeguatezza delle operazioni finanziarie proposte in relazione alla sua situazione finanziaria e patrimoniale.

Infine, c'è una questione molto importante, soprattutto per le offerte fuori sede da parte degli agenti di assicurazioni che non sono soggetti a norme di comportamento o comunque a quelle che valgono per i promotori finanziari: è necessario che venga informato il risparmiatore sulle penali o sulle commissioni previste dall'investimento in caso di uscita anticipata, dunque nel caso di liquidazione anticipata dello strumento finanziario.

Questi sono i punti fondamentali del testo dell'emendamento in votazione, relativo all'articolo 14-*bis* di cui proponiamo l'introduzione, denominato "tutela preventiva del risparmio".

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.4 (testo 2), presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.200, presentato dal senatore Peterlini. **Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**BONAVITA (DS-U).** Signor Presidente, nel testo al nostro esame, all'articolo 15, lettera *i*), punto 2, si dettano disposizioni in materia di finanza etica, ma non viene precisato cosa sia e quali prodotti siano da considerarsi etici. Pertanto, oltre all'emendamento 15.204, ho presentato l'ordine del giorno G15.1, che impegna il Governo ad emanare provvedimenti in questa materia.

L'emendamento 15.204 attribuisce alla CONSOB ed alla Banca d'Italia la potestà di definire quali siano i prodotti etici, le modalità con cui devono essere erogati ed i controlli che devono essere effettuati. Poiché questo emendamento non stravolge il provvedimento, ma precisa alcuni compiti che possono e debbono essere svolti da organi come la CONSOB e la Banca d'Italia, credo possa essere recepito dalla totalità dell'Assemblea. Altrimenti, ci ritroveremo a lasciare incontrollata la definizione dell'informazione agli utenti e consumatori su prodotti che non sappiamo se siano etici o no, dal momento che il controllo su questi prodotti finanziari non esiste, ma l'informazione su di essi viene data dagli stessi enti emittenti.

Invito dunque il Governo ed il relatore ad una riflessione: il provvedimento è già stato emendato. L'accoglimento di questa modifica non stravolgerebbe pertanto alcunché e si

verrebbe incontro alle richieste dei soggetti che, a livello nazionale, conformandosi alle direttive comunitarie, operano nel settore della finanza etica.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti all'articolo 15 si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**SEMERARO, relatore.** Signor Presidente, riteniamo che l'articolo 15 costituisca un tutt'uno ben concertato, per cui riteniamo debba essere approvato così com'è nella sua interezza.

D'altra parte, ad esempio, sull'emendamento 15.201, vi è addirittura il parere contrario della Ragioneria generale; altri emendamenti tendono addirittura a diminuire le sanzioni previste per i trasgressori. Pertanto, riteniamo di esprimere parere contrario su tutte le proposte di modifica.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G15.1, mi rimetto al Governo.

**ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 15 è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G15.1, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 15.5, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.200, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.201, presentato dal senatore Latorre.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.202, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.203, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.15, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 15.204, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 5.

**BONAVITA (DS-U).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAVITA (DS-U).** Signor Presidente, stante il parere contrario della 5ª Commissione, riformulo l'emendamento, sopprimendo il comma 5; tale comma era esplicativo delle disposizioni presenti in altri commi e quindi cassarlo non mi crea alcun problema.

Vorrei ribadire che ritengo le dichiarazioni del Governo (che ringrazio per aver accolto, seppur nella forma blanda di raccomandazione il mio ordine del giorno G15.1) alquanto contraddittorie. Infatti, l'emendamento non va a sconvolgere né a modificare alcunché, ma precisa gli ambiti in cui si può definire cos'è il prodotto etico e cos'è la finanza etica; credo che questa impostazione avrebbe dovuto trovare appoggio, perché non cambia la struttura del provvedimento e neanche dell'articolo 15.

Quindi, ritengo assolutamente contraddittorie le considerazioni espresse sia dal relatore che dal Governo e invito tutti i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.204 (testo 2), presentato dal senatore Bonavita.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.205, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.17, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.18, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.206, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.208, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.209, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.210.

**PASQUINI** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PASQUINI** (*DS-U*). Signor Presidente, siamo in presenza di uno dei numerosi peggioramenti introdotti dalle Commissioni riunite del Senato al testo approvato dalla Camera, essendo stata soppressa la responsabilità solidale degli enti e delle società dai quali dipendono le persone (amministratori delegati, direttori generali, funzionari) che hanno commesso irregolarità sanzionabili; e ciò consente per l'ennesima volta di aggirare la legge indicando dei prestanome, formalmente responsabili ma che non hanno terre al sole, con la conseguenza che questa responsabilità va a finire nel nulla.

Ecco perché proponiamo di sostenere l'emendamento 15.210, che ripristina il testo della Camera e dunque la responsabilità solidale delle società e degli enti dai quali dipendono le persone che hanno commesso irregolarità. (*Applausi del senatore Turci*).

**DE PETRIS** (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Verdi-Un*). Signor Presidente, avrei voluto intervenire sull'emendamento 15.207, ma lo faccio ora perché quelli che abbiamo presentato all'articolo 15 sono emendamenti simili.

Purtroppo, devo dire che questo non è l'unico punto in cui le Commissioni riunite hanno notevolmente peggiorato il testo della Camera. All'articolo 15, che riguarda la della trasparenza, la correttezza e la responsabilità e le sanzioni a carico degli intermediari finanziari, il peggioramento operato dalle Commissioni riunite è particolarmente odioso, essendo stata soppressa la responsabilità solidale (che con questi emendamenti si tenta in qualche modo di reintrodurre) delle società e degli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati.

Il senso di questi emendamenti è, pertanto, quello di far sì che in qualche modo vi sia davvero una responsabilità di queste società ed enti cui appartengono gli intermediari e i promotori finanziari; altrimenti, grazie al peggioramento introdotto anche nell'articolo 15 (che ha, appunto, eliminato tale responsabilità), credo che ci ritroveremo come prima, nel senso che, in caso di truffa nei confronti dei risparmiatori non saranno certamente le società, né gli altri enti a cui appartengono gli intermediari e i promotori finanziari a rispondere del danno arrecato ai risparmiatori stessi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.210, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.23.

**EUFEMI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EUFEMI, relatore.** Signor Presidente, inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento 15.23, poiché esso è superato dalla legge comunitaria 2004, che ha già disciplinato il *market abuse* e quindi l'articolo 195 del testo unico delle finanze.

**PRESIDENTE.** Domando ai presentatori se accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 15.23.

**CASTELLANI (Mar-DL-U).** Signor Presidente, lo manteniamo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.23, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.25, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.26, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G15.1, poiché il Governo lo ha accolto come raccomandazione, non dovremmo votarlo, a meno che il senatore Bonavita non insista per la votazione.

**PEDRIZZI (AN).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEDRIZZI (AN).** Signor Presidente, poc'anzi mi ero permesso d'insistere per evitare di acquisire i pareri favorevoli del relatore e del Governo e poi intervenire con un'operazione opportunistica, chiedendo non solo di sottoscrivere l'ordine del giorno, ma anche di condividerne il contenuto e poi votarlo. È evidente che avendolo chiesto prima, questo tentativo di carpire il contenuto non c'è stato e non me ne vogliono i colleghi.

Quest'ordine del giorno è davvero importante e quindi ritengo che debba essere votato e approvato e non accolto come raccomandazione. Mi rivolgo pertanto al senatore Bonavita chiedendogli di insistere per la votazione.

Più volte abbiamo affermato che con il lavoro svolto nelle due Commissioni di merito, la 10<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup>, siamo stati capaci di creare un ambiente giuridico adeguato a prevenire, per quanto

possibile, scandali finanziari come quelli di Parmalat, Cirio e dei *bond* argentini, predisponendo una serie di norme rigorose capaci di rispondere alle problematiche emerse da quegli scandali.

Tutti, maggioranza ed opposizione, siamo usciti dai lavori di Commissione con la convinzione che non bastano le leggi e le normative in materia per evitare che si verifichino ancora quei casi che ci hanno indotto ad intervenire come legislatori. Ciò che occorre è una moralizzazione dell'ambiente, la capacità di coniugare la finanza e l'economia con l'etica e la morale.

Quest'ordine del giorno concentra l'attenzione in particolare sulla finanza etica che sta svolgendo un ruolo importantissimo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nelle zone più arretrate del nostro territorio.

Invito, pertanto, il relatore e il Governo ad esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno e chiedo al senatore Bonavita di poterlo sottoscrivere annunciando il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

**ROLLANDIN (Aut).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROLLANDIN (Aut).** Signor Presidente, intervengo per sottolineare che anche il Gruppo delle autonomie concorda sull'ordine del giorno e sull'importanza testé ribadita di attivare una serie di misure che facciano capire il senso della finanza etica rendendo questo strumento effettivamente operativo.

Per queste ragioni e comprendendo, dopo l'intervento del collega Pedrizzi, che il Governo impegnandosi in questa operazione non va al di là degli interessi legittimi delle banche, ma anzi agisce a sostegno di una politica solidale nei confronti dei problemi del Terzo mondo, insisto, a nome del mio Gruppo, affinché il Governo medesimo riveda il suo parere e l'ordine del giorno venga posto ai voti e accolto.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G15.1, al quale ha aggiunto la firma anche il senatore Iovene. Poiché ne è stata chiesta la votazione, procediamo in tal senso.

Metto ai voti l'ordine del giorno G15.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

**E' approvato.**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 15.

**E' approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**TURCI (DS-U).** Signor Presidente, si tratta di recuperare la *class action*. Faccio presente ai colleghi che la Camera dei deputati ha già approvato, con larghissima maggioranza, con provvedimento autonomo, esattamente i contenuti di questo emendamento. Tuttavia, quel disegno di legge, approvato a larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento, arrivato alle Commissioni di merito del Senato si è incagliato e non si è avuta più notizia di questo provvedimento.

Dal momento che parliamo di tutela dei risparmiatori, sia pure con luci e ombre l'esperienza degli Stati Uniti dimostra il valore di questo istituto per tutelare i risparmiatori e per indurre le grandi imprese ad un comportamento più etico (visto che di etica abbiamo parlato un secondo fa).

Noi dunque riteniamo opportuno recuperare il testo del provvedimento giunto dalla Camera, inserendolo come emendamento al provvedimento sul risparmio.

**DE PETRIS (Verdi-Un).** Signor Presidente, l'emendamento 16.0.101 è per noi assolutamente fondamentale, così come lo era il 14.0.1, aggiuntivo all'articolo 14, relativo alla tutela del risparmio.

E' accaduto, infatti, che alla Camera dei deputati sono state cancellate proprio le forme più classiche - come quella della tutela preventiva del risparmio - di salvaguardia dei

risparmiatori. Vorrei ricordare, tra l'altro, che questo disegno di legge reca, nel titolo, la tutela del risparmio.

Nello specifico, questo emendamento aggiuntivo all'articolo 16 tende ad introdurre la possibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, di agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti degli associati. Guardate che si tratta davvero di una norma minima di civiltà, che negli Stati Uniti ha dato sicuramente degli esiti positivi. Su questo si era discusso molto alla Camera e sembrava che si fosse raggiunto anche un accordo tra maggioranza e opposizione.

Quindi, noi caldeggiamo davvero l'introduzione dell'istituto della *class action* perché è l'unico modo, oltre alla tutela preventiva, perché le associazioni dei consumatori e degli utenti possano andare in giudizio collettivo contro le parti.

**ROLLANDIN (Aut).** Signor Presidente, l'emendamento 16.0.200 si inserisce nel problema, più volte richiamato, dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine e cerca di intervenire sui piccoli risparmiatori.

Sentiamo dire che ci deve essere una politica per la famiglia, per permettere a chi ha risparmiato di agire anche in una situazione di contingenza difficile. Purtroppo, molti piccoli risparmiatori, oltre ai *crack* Parmalat e Cirio, hanno vissuto la vicenda dei *bond* argentini, che li ha penalizzati pesantemente.

Secondo l'emendamento, le banche collocatrici hanno l'obbligo di acquistare le obbligazioni, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo: "contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso degli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro; obbligazioni emesse dalle banche collocatrici (...) per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro".

Infine: "Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione (...)". Questa previsione si inserisce nell'ambito operativo promosso dalle associazioni dei risparmiatori, adesso definito *class action*, così da poter avere un intervento riparatore a favore dei piccoli risparmiatori che hanno avuto informazioni sbagliate o tardive.

Il Sottosegretario ha già parlato di questo tema e ha precisato la volontà di intervento, utilizzando una parte dei fondi cosiddetti dormienti, per riparare a questo danno. Credo che il processo con il quale si provvederà a formalizzare questo intervento sia solo *in itinere*, ma ne prendo comunque atto con soddisfazione.

Tenendo conto degli annunci per la finanziaria e di quanto indicato negli articoli precedenti, credo sia opportuno un impegno a favore dei sottoscrittori dei *bond* argentini. Qualora l'emendamento non venisse accolto, pregherei di tener conto di un'impostazione che privilegi in particolare i piccoli risparmiatori.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**EUFEMI, relatore.** Signor Presidente, inviterei il senatore Cantoni a ritirare l'emendamento soppressivo 16.201, poiché l'articolo 16 è molto importante, visto che tratta della responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Non vediamo le ragioni di tale emendamento, soprattutto perché con questa normativa viene decisa un'azione più forte.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, relativi alle cosiddette *class action*, riteniamo che rispetto a quanto detto dal senatore Turci si debba procedere con quel provvedimento *a latere*, approvato dalla Camera e all'esame del Senato.

Vorrei solo far notare al collega che la *class action* negli Stati Uniti è sotto accusa. C'è una fase di ripensamento e il dipartimento di giustizia ha avviato un'inchiesta nei confronti di un importante studio legale sospettato di aver incentivato, mediante pagamenti sottobanco ad alcuni suoi clienti, a presentare denunce nei confronti di numerose aziende americane. Inoltre, l'ordinamento statunitense è completamente diverso da quello italiano e c'è distinzione tra tribunali dei singoli Stati e tribunali dell'intero Paese. Inviterei, dunque, a procedere sulla strada che ho appena richiamato.

Ci sono poi dei pareri contrari della Commissione bilancio su alcuni emendamenti relativi ai *bond* argentini e alla *class action*.

Per queste ragioni, siamo contrari a tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo invita il senatore Cantoni a ritirare l'emendamento 16.201; analogo invito rivolgerei al senatore Rollandin, proprio perché ritengo che questo argomento debba essere trattato in altra sede e non vorrei dare, per questa ragione, un parere negativo.

Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti presentati.

**PRESIDENTE**. Senatore Cantoni, accoglie l'invito al ritiro testé formulato?

CANTONI (*FI*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Metto pertanto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 16.0.3, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CASTELLANI** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASTELLANI** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 16.0.3, segnalandole che il mio Gruppo ha presentato un emendamento analogo, ma riferito all'articolo 26, esattamente l'emendamento 26.200.

Mi richiamo, quindi, anche a quell'emendamento per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita su questi emendamenti, poiché essi, introducendo anche nel nostro ordinamento la cosiddetta *class action*, irrobustiscono il provvedimento in esame, che è a tutela del risparmio. Diversamente, mi si lasci dire, il disegno di legge che stiamo approvando, dal momento che non recepisce neppure tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, finirebbe per essere un provvedimento molto anemico.

L'introduzione della *class action* anche nel nostro ordinamento, proprio in un provvedimento che vuole tutelare il risparmio, irrobustisce il provvedimento stesso per il valore forte di prevenzione e deterrenza che tale introduzione avrebbe.

Quanto detto dal senatore Eufemi rispetto all'ordinamento americano non può essere da noi preso in considerazione, tenuto conto che in ogni Paese certamente ci sono anche deviazioni rispetto alle questioni che sono state poste dalla legge e che indubbiamente vanno combattute in quel Paese.

Siamo in Italia, la Camera dei deputati ha già dato un voto di ampio consenso su tale punto, perché non recepirlo subito anche noi al Senato?

Per queste ragioni, insisto perché l'emendamento 16.0.3 sia posto in votazione e chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castellani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 16.0.100, 16.0.101, 16.0.102 e 16.0.4 sono improcedibili.

Sull'emendamento 16.0.200 è stato rivolto al proponente un invito al ritiro. Senatore Rollandin, lo accoglie?

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, aderisco alla richiesta avanzata dalla Sottosegretario di ritirare l'emendamento 16.0.200, ringraziandola per l'attenzione e prendendo atto della disponibilità a discutere questo tema in altro provvedimento.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.200 è pertanto ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 16.0.201 e 16.0.202 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 17.0.200 propone di estendere ai mediatori creditizi iscritti al rispettivo albo l'attività di mediazione e consulenza nella gestione di crediti ai fini del loro recupero. Come noto, questa attività negli ultimi tempi si è molto diffusa nell'ambito delle banche e degli intermediari finanziari. È un'attività soggetta anche ad una serie di rischi.

Per tale ragione, con questo emendamento si propone di estenderla a dei soggetti dotati di professionalità e sottoposti anche a un particolare controllo in quanto iscritti ad un albo professionale. Mi sembra che si tratti di un emendamento a carattere ordinamentale, che non costa nulla e che ha un particolare effetto di regolamentazione su un punto critico dell'attività delle banche e degli intermediari finanziari.

Per tale ragione, chiedo al Governo e al relatore un'attenzione particolare e spero anche un voto favorevole su tale emendamento.

PEDRIZZI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (*AN*). Signor Presidente, debbo fare ammenda, perché questo è un argomento che la nostra Commissione non ha trattato, quindi bene ha fatto il senatore Viviani a portarlo all'attenzione dell'Aula. Si tratta di predisporre nuovi criteri di organizzazione e nuovi strumenti per il recupero dei crediti delle banche.

Pertanto, se il senatore Viviani me lo consente, vorrei aggiungere la mia firma a tale emendamento, proponendo nel contempo una modifica al suo testo. Alla terza riga, dopo le parole «consulenza nella gestione» occorrerebbe inserire le altre «del recupero dei crediti da parte delle banche», sopprimendo, quindi, le parole «di crediti ai fini del loro recupero da parte di banche».

Se tale formulazione verrà accolta dal presentatore, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta di una preziosa correzione alla quale penso che il senatore Viviani darà il suo consenso.

VIVIANI (*DS-U*). Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 17.0.200.

**SEMERARO**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 17.0.200, come testé riformulato.

**ARMOSINO**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 17.0.200 (testo 2) il Governo si rimette all'Assemblea.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 17.0.200 (testo 2), presentato dai senatori Viviani e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**PASQUINI** (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.201 e tutti gli altri emendamenti all'articolo 18 a firma dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Si tratta di un articolo che riguarda gli incarichi alle società di revisione. È una questione molto importante, perché dopo i primi controlli interni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, riteniamo che il controllo fondamentale dipenda, appunto, dalla società di revisione.

Le Commissioni riunite del Senato hanno apportato delle modifiche peggiorative al testo licenziato dalla Camera che noi, con gli emendamenti presentati all'articolo, vorremo correggere.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico, il testo della Camera prevedeva un preventivo "parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo" vale a dire il collegio sindacale; il testo previsto dalle Commissioni riunite, invece, blandamente prevede un preventivo "parere del collegio sindacale".

Inoltre, è stato soppresso il periodo che attribuiva alla CONSOB il potere di provvedere "d'ufficio al conferimento dell'incarico (...) determinandone anche il corrispettivo", qualora l'assemblea non avesse provveduto a farlo: non comprendiamo il motivo di tale soppressione.

Eravamo d'accordo nello stabilire un periodo di durata dell'incarico di revisione "non inferiore a tre né superiore a sei esercizi", mentre nel testo proposto dalle Commissioni riunite il principio è stato modificato nel senso che tale incarico "ha durata di sei esercizi" ed "è rinnovabile una sola volta", dopo che "siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente", il che non ci trova d'accordo.

Infine, ci sono due questioni di fondo che a mio avviso vanno sottolineate.

In primo luogo, si stabilisce una responsabilità per i danni derivanti dall'attività della società di revisione "sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito (...) ovvero sino a un importo pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione", il che non ci trova d'accordo, perché a nostro avviso la responsabilità per danni deve prevedere livelli superiori e non solo limitati a dieci volte il corrispettivo percepito o al 20 per cento del capitale sociale. In secondo luogo e per ultimo c'è la questione più inquietante.

Il testo approvato dalla Camera faceva divieto di assumere incarichi di revisione a società che fossero in qualche modo controllate o collegate ad altre società (vedasi consulenze); il testo approvato dalle Commissioni riunite ha invece soppresso la previsione relativa alle società collegate, per cui oggi, se venisse confermato il testo proposto, sarebbe possibile che una società di revisione collegata ad un'altra società di consulenza, in una palese situazione di conflitto di interessi, possa tranquillamente esercitare la sua attività di revisione.

Essendo contrari a tutto questo, chiediamo un sostegno ai colleghi nel senso di esprimersi favorevolmente su questi emendamenti.

**CANTONI** (*FI*). Signor Presidente, le finalità dell'emendamento 18.202 è determinata dal fatto che le recenti vicende societarie hanno posto - come è noto a tutti - l'attenzione sul problema dell'adeguatezza e soprattutto dell'efficacia dei controlli svolti dalle società di revisione, e non è qui il caso di ricordare nuovamente gli scandali che si sono verificati in questi ultimi due anni.

Il punto critico dell'attività di revisione è il controllo contabile nei gruppi di impresa. Al riguardo, è stato opportunamente previsto che il responsabile unico della revisione dovrebbe essere la società di revisione della capogruppo, la quale assumerebbe anche la responsabilità degli atti di revisione delle società controllate dalla capogruppo stessa. Questo anche per

evitare che si verifichi quel fenomeno cui pure si è assistito, per cui, senz'altro artatamente, la capogruppo aveva l'alibi di non conoscere le attività delle società controllate.

Coerentemente con tale misura, occorrerebbe prevedere il gradimento del revisore della società capogruppo sulle società incaricate della revisione delle controllate e stabilire che, anche in caso di gruppi con società quotate, la CONSOB adotti norme che consentano l'allineamento della durata degli incarichi, al fine di avere più facilmente un revisore di gruppo.

Noi riteniamo ciò estremamente importante per tutelare la trasparenza e l'etica nel comportamento, a tutto vantaggio degli investitori e dei risparmiatori.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 18.700 è una mera norma di raccordo con la legislazione appena introdotta.

**BUCCIERO** (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 18.209 da me firmato insieme ad altri colleghi si intende sopprimere la lettera *g*) dell'articolo 18, introdotta in sede di Commissioni riunite. Alla Camera si è anche discusso della tutela delle società di revisione e inopportuno inserendola nel disegno di legge che si riferisce alla tutela del risparmio e penso anche dei risparmiatori.

Ritengo e continuerò a farlo che si tratti di un errore, salvo cambiare idea ove i pareri dei relatori siano contrari alla soppressione della lettera *g*). Mi limito quindi a ricordare che alcuni revisori e società di revisione sono ancora oggi al vaglio della magistratura civile e penale italiana ed internazionale. Quindi, ritengo che cambiare le regole ora, in costanza di questi procedimenti, non sia certamente opportuno e non faremmo una bella figura ove questo emendamento non fosse accolto.

Aggiungo anche che altri tentativi in tal senso sono stati fatti in sedi diverse ed in altre Nazioni. In Inghilterra è stata respinta la manovra della *lobby* dei revisori, così come ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che non si possa chiamare ad alibi la legislazione europea.

Devo ricordare che in sede di risposta ad una interrogazione presentata alla Camera il ministro Giovanardi, a nome del Governo, ha testualmente affermato: "... da un punto di vista tecnico, il Governo italiano non ritiene opportuna l'introduzione di una limitazione della responsabilità civile dei revisori che potrebbe indirettamente diminuire la fiducia degli investitori e dei risparmiatori sull'attendibilità dell'informazione finanziaria, danneggiando lo sviluppo dei mercati finanziari e del sistema economico nel suo complesso"; più oltre il Ministro assicura che "(...) il Governo italiano vigilerà in sede comunitaria perché non vengano introdotte nelle direttive limitazioni alla responsabilità dei revisori".

Penso che la sottosegretario Armosino conosca l'intervento e la risposta del ministro Giovanardi. Per queste ragioni, raccomando l'accoglimento dell'emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**EUFEMI**, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 18 ha subito pochissime modifiche (basta confrontare i due testi, quello approvato dalla Camera e quello approvato dalle Commissioni riunite). Purtroppo, ci troviamo in una situazione tale per cui anche nel Parlamento europeo si sta procedendo con una legislazione, per così dire, di *work in progress*, tant'è che nei giorni scorsi è stata affrontata una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Parlo di pochissimi giorni fa, esattamente del 28 settembre.

Ci troviamo in una situazione tale per cui è chiaramente difficile orientarsi; possiamo, però, fissare alcuni principi; li abbiamo dunque fissati in maniera chiara e ad essi ci dovremmo attenere. Si pone anche il problema della responsabilità che sta assumendo un rilievo particolare anche in ragione di quanto è accaduto negli Stati Uniti.

Tutti fanno riferimento al caso della società di revisione dei conti Arthur Andersen, che è fallita; in Italia, però, noi siamo stati capaci di salvare una società importante come la Parmalat, tanto che in questi giorni sta rientrando nel mercato borsistico. Questo è l'elemento di diversità. Eppure, abbiamo introdotto delle norme in cui è prevista una responsabilità, fissando un limite al capitale delle aziende, per far sì da un lato che siano

responsabilizzate e per consentire, dall'altro, di procedere attraverso forme assicurative, che altrimenti non ci sarebbero.

Questa è la ragione per la quale abbiamo introdotto quelle norme nelle Commissioni riunite. Vi è poi il problema che riguarda la durata del mandato; anche al riguardo il Parlamento europeo è orientato per un termine lungo per affermare la qualità della revisione.

Rispetto agli emendamenti presentati all'articolo 18, la nostra posizione è contraria; siamo tuttavia favorevoli agli emendamenti 18.14, 18.203 e 18.204, perché distinguono tra assistenza legale e difesa giudiziale. Si determina, cioè, una barriera per i revisori per quanto riguarda l'assistenza legale e viene invece consentita la difesa giudiziale.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 18 .

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 18.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.201, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.202, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.10, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.14, presentato dal senatore Fabbri, sostanzialmente identico agli emendamenti 18.203, presentato dal senatore Cicolani, e 18.204, presentato dai senatori Iervolino e Danzi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.19, presentato dal senatore Fabbri, identico all'emendamento 18.205, presentato dai senatori Iervolino e Danzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.206, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.700, presentato dai relatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.207, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.20, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.208, presentato dal senatore Nocco.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.209, identico all'emendamento 18.210.

BUCCIERO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bucciero, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Bucciero di riconsiderare l'emendamento 18.209, nel senso che si potrebbero eventualmente aumentare i moltiplicatori e le cifre indicati dalle Commissioni finanze e tesoro e attività produttive, in modo da trovare una mediazione tra le richieste del senatore Bucciero stesso e l'atteggiamento dei relatori e del Governo. Per quanto mi riguarda, sono disponibile ad aumentare tali moltiplicatori anche in modo consistente.

Il problema consiste nel fatto che, se omettiamo un limite, nessuna di queste società di revisione e consulenza potrà sperare di poter sottoscrivere un'assicurazione e quindi di poter rispondere integralmente dei danni che le stesse società dovessero eventualmente arrecare.

Noi vogliamo che queste società rispondano appieno e responsabilmente a quanto vanno facendo ed allora diamo ad esse la possibilità di assicurarsi e naturalmente alle compagnie di assicurazione di poter stipulare le assicurazioni e sottoscriverle.

Raggiungiamo dunque una mediazione, senatore Bucciero, e troviamo un limite, un *break even*, un equilibrio che possa far sì che la risposta venga data nella maniera più adeguata possibile e le compagnie di assicurazione possano sottoscrivere assicurazioni. (*Applausi del senatore Specchia*).

BUCCIERO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente e colleghi, in sostanza, qualsiasi sia il limite, anche maggiore, così come proposto dal senatore Pedrizzi, le società di revisione possono creare un danno da 100 milioni ma pagarne solo uno, perché - si dice - altrimenti non verrebbero assicurate. Mi chiedo: e gli altri 99 milioni di danno chi li paga? Voglio dire che esisteranno dei danneggiati non coperti: questo è il nocciolo della questione.

In questo momento non posso quindi accogliere la proposta di mediazione del senatore Pedrizzi.

Vi ho letto ciò che ha detto il ministro Giovanardi a nome del Governo e mi chiedo: ma cosa sta succedendo?

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei sgombrare la discussione dai dubbi in ordine al fatto che non si voglia che le società che creano responsabilità rispondano dei danni.

Nel dibattito in Commissione si sono scissi i problemi: da un lato, il fatto che non si vuole limitare, per le società di revisione, il tetto massimo risarcibile; dall'altro, il problema, che è stato denunciato in concreto, che, a fronte di una illimitatezza di possibilità di danno che le società di revisione possono creare, queste ultime non ottengano più coperture assicurative. Da ciò discende che il soggetto che ha subito il danno potrebbe trovarsi di fronte a una sentenza che condanna la società di revisione al pagamento di risarcimenti di danni milionari, ma che in concreto non vengono erogati.

In questo ambito dobbiamo vedere se sia possibile una regolamentazione. Il Governo non ha nulla in contrario a raddoppiare il limite indicato oggi negli articoli, ma non si dica mai che vogliamo impedire che le società di revisione risarciscano il danno causato, quasi fosse un'istigazione a compiere qualsiasi attività illecita perché tanto non vi sono conseguenze.

È evidente che qualora dovesse emergere che sono falsi i dati sulla base dei quali si è arrivati a questo ragionamento, e cioè che non è vero che le società di revisione non ottengono comunque forme assicurative, tutto il discorso dovrebbe essere rivisto.

TURCI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, poiché anche noi avevamo avanzato delle obiezioni su questo punto e vista la disponibilità del Governo e del collega Pedrizzi, credo sarebbe meglio accantonare questi emendamenti per vedere se una modifica che renda più corposa la responsabilità cui devono far fronte le società di revisione può consentirci di dare soluzione al problema.

Anche noi, infatti, riteniamo insoddisfacente il massimo di dieci volte il compenso annuale.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ritengo si debba aderire alla proposta avanzata dal senatore Turci, perché oltre ad essere assolutamente ragionevole ci consente di stabilire un punto fermo: non intendiamo escludere le responsabilità delle società di revisione.

**PRESIDENTE**. Ringrazio il Sottosegretario per questo chiarimento. Collegli, credo di interpretare la volontà di tutti voi terminando qui i nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO  
ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1.

**Approvato con un emendamento. Cfr. sed. 866**

*(Nomina e requisiti degli amministratori)*

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-*bis*, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-*bis*.

Organi di amministrazione

Art. 147-*ter*. – *(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)*. – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. – *(Composizione del consiglio di gestione)*. – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. – *(Requisiti di onorabilità)*. – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

EMENDAMENTI 1.9 E SEGUENTI

**1.9**

**PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, RIPAMONTI, DE PETRIS**

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di*

amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.*

#### **1.10**

**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN**

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».*

#### **1.11**

**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN**

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».*

#### **1.12**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **1.13**

**D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».*

#### **1.14**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, RIPAMONTI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».*

#### **1.15**

**PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, DE PETRIS, FASSONE**

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».*

#### **1.16**

**D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:*

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla

CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

«Sezione IV-*bis*.

#### Organi di amministrazione

Art. 147-*ter*. – (*Elezione e composizione del consiglio di amministrazione*). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. - (*Composizione del consiglio di gestione*). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. - (*Requisiti di onorabilità*). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

#### ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

#### ART. 2.

#### **Approvato**

(*Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico*)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

3) al comma 3, lettera *c*), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b*)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 2.

4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-*bis*. - (*Limiti al cumulo degli incarichi*). – 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

2) al comma 4-*ter*, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-*bis*) e d)»;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

e) all'articolo 151-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad

eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

*f)* all'articolo 151-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

*g)* all'articolo 193, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

*b)* all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

*c)* all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

## EMENDAMENTI

### 2.200

NOCCO

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), il numero 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. La Consob stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che uno dei membri effettivi sia eletto dai soci che non detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei titoli obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due. In caso di mancata elezione dei membri effettivi da parte della minoranza vi provvede il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea, scegliendo fra i soggetti aventi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità di cui ai commi 3 e 4, il sostituto o i sostituti, indicando il membro che assume la veste di Presidente del collegio.

*2bis.* Il presidente del collegio sindacale è scelto fra una terna di professionisti aventi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità di cui ai commi 3 e 4, indicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

### 2.1

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l'elezione di» inserire la seguente: «almeno».*

### 2.2

DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, MACONI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole: «un membro effettivo» con le seguenti: «membri effettivi».*

### 2.300

CANTONI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2): il comma 2-bis è soppresso.*

## **2.201**

**NOCCO**

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:*

«3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)"».

## **2.3**

**CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO**

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). – 1. I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

## **2.4**

**MARINO, MUZIO, PAGLIARULO**

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 148-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».*

## **2.5**

**CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, DE PETRIS**

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite 'comunicazioni protette'. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

## 2.202

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori».

## 2.203

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

### Id. em. 2.202

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori».

## 2.7

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Al comma 2, lettera a), al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».*

## 2.8

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».*

## 2.204

NOCCO

### Respinto

*Al comma 2, è aggiunta infine la seguente lettera:*

«c-bis) all'articolo 2399, primo comma, alla lettera c), elidere la virgola fra le parole subordinato ed ovvero».

## 2.205

NOCCO

### Respinto

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«c-bis) all'articolo 2409-ter, è inseguito il seguente comma 4:

"4. Il Ministero della giustizia con apposito regolamento raccomanda i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 3.

### Approvato

*(Azione di responsabilità)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) all'articolo 2393-*bis*, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

c) all'articolo 2409-*duodecies*, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

#### EMENDAMENTI

### 3.200

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «del capitale sociale. In questo caso» con le seguenti: «del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi».*

### 3.2

DE PETRIS, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'1 per cento».*

### 3.3

CICCANTI

#### Respinto

*Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis. All'articolo 2393-*bis*, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».*

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### CAPO II

#### ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

#### Art. 4.

#### Approvato

*(Delega di voto)*

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

#### EMENDAMENTO

### 4.1

CICCANTI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«2. All'articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega*

di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All'articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

#### 4.0.1

CICCANTI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Deposito accentrato)*

1. All'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 5.

#### Approvato

*(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)*

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)*. – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

EMENDAMENTI

#### 5.1

DE PETRIS, CASTELLANI, PASQUINI, CAMBURSANO, COVIELLO

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 1, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'un per cento».*

#### 5.2

CASTELLANI, PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, COVIELLO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAVALLARO

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», sostituire le parole: «un quarantesimo del capitale sociale» con le seguenti: «un ottantesimo del capitale sociale».*

#### 5.200

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», secondo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».*

#### 5.7

COVIELLO, CAMBURSANO, PASQUINI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAVALLARO

### Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

### 5.8

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

### Approvato

*(Trasparenza delle società estere)*

- Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera i), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter. – *(Ambito di applicazione)*. – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e

composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

*Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1.* Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata,

con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

*Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). – 1.* Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

*Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). – 1.* Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

*Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1.* La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-bis. - (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che

esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

#### EMENDAMENTI

##### 6.1

**CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Trasparenza delle società cosiddette off-shore*). – 1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

##### 6.2

**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN**

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

## 6.200

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

### Sost. id. em. 6.2

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

## 6.201

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

## 6.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:*

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

## 6.4

CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CAVALLARO

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

## 6.5

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, CAVALLARO

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

## 6.6

PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, COVIELLO, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

**6.7**

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

**6.202**

CANTONI

**Respinto (\*)**

*Al comma 1, sostituire il capoverso 165-quater con il seguente:*

«Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo».

---

(\*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Pasquini

**6.203**

CANTONI

**Respinto (\*)**

*Al comma 1, capoverso 165-quater il comma 2 è soppresso.*

*Al comma 1, capoverso 165-quater il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB».

*Consequentemente al medesimo capoverso 165-quater dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

*Al comma 2, capoverso 193-bis, il comma 1 è soppresso.*

---

(\*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Pasquini

**6.9**

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», comma 2, dopo le parole: «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» inserire le seguenti: «e di controllo».

#### 6.10

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

#### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

#### 6.11

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

#### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 165-sexies», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

#### 6.0.2

MORO

#### Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in materia di società cooperative)

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"».

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

*b)* per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

*c)* per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera *b)* ovvero di un revisore legale dei conti;

*d)* la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

*e)* la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

*f)* mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

*g)* mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere *b)*, *c)* e *g)* del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

Art. 165-*quater*. - (*Obblighi delle società italiane controllanti*). – 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-*quinquies*. - (*Obblighi delle società italiane collegate*). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-*sexies*. - (*Obblighi delle società italiane controllate*). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta

dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-*septies*. - (*Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione*). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-*bis*. - (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-*quater*, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 7.

### Approvato

(*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*».

### EMENDAMENTI

#### 7.200

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### Respinto

Sopprimere l'articolo.

#### 7.201

BOSCETTO, GRILLO

#### Id. em. 7.200

Sopprimere l'articolo.

#### 7.202

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BASSANINI, AMATO, MARINO

#### Id. em. 7.200

Sopprimere l'articolo.

#### 7.203

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### Id. em. 7.200

Sopprimere l'articolo.

#### 7.204

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

## Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Operazioni con parti correlate*). – 1. Dopo l'articolo 2391-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2391-*ter*. - (*Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate*). – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a cinquecentomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378".

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "articoli 2388", è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: "2391," è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-*ter*, primo comma;"».

### 7.205

BASSANINI, AMATO

## Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. – 1. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 3"».

### 7.206

BOSCATTO, GRILLO

## Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. – 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti la partecipazione di controllo nel capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee delle Società bancarie conferitarie. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-*bis*"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

## 7.0.100

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

### Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7.

*(Operazioni con parti correlate)*

1. Dopo l'articolo 2391-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2391-*ter.* - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate)*. –

Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a duecentocinquantamila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza ivi prevista.

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "articoli 2388", è inserita la seguente: "2391-*ter.*".

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: "2391," è inserita la seguente: "2391-*ter.*".

4. In caso di inosservanza dell'articolo 2931-*ter.*, del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma del codice civile».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 8.

### Approvato

*(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)*

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie»;

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

## EMENDAMENTI

### 8.200

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### Respinto

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

«Art. 8.

*(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)*

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-bis. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4-ter. La Banca d'Italia, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie.";

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

"4-quater. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che

superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

*4-quinquies.* I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

*4-sexies.* Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi".

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";

b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".

3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 139-bis. - (*Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie*). – 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno".

4. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "53" sono inserite le seguenti: ", commi da 1 a 4 e 4-octies"».

## **8.201**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) al comma 4, primo periodo, le parole: "una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo" sono sostituite dalle seguenti: ", direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,";

a-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "al patrimonio della banca e" sono inserite le seguenti: ", ove esista,";

a-ter) al comma 4, terzo periodo, le parole: "chi detiene una partecipazione rilevante, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati al primo periodo, in relazione"».

### 8.202

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a), comma 4, e alla lettera b), comma 4-quater, sopprimere le seguenti parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR».*

### 8.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR» con le seguenti: «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter, sopprimere le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,».*

### 8.203

ZANDA, COVIELLO, CASTELLANI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca;».*

### 8.204

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 4-quater.*

### 8.300

CASTELLANI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti:*

*"4-quinquies. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei limiti a tal fine indicati dalla Banca d'Italia, in conformità a deliberazioni del CICR, a garanzia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e della neutralità dell'efficienza allocativa. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.*

*4-sexies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-quater solo in relazione a specifiche motivate esigenze di tutela della sana e prudente gestione e di garanzia della efficienza allocativa, e in presenza di idonea garanzia ipotecaria.*

*4-septies. Il limite di cui al comma 4-sexies non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nè alle obbligazioni garantite da ipoteche.*

4-*octies*. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR.

4-*novies*. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

#### **8.0.100**

PASSIGLI, DINI, BRUTTI MASSIMO, TREU, MORANDO, GIARETTA, MANZELLA, CREMA, CANTONI, ZANCAN, MALABARBA, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Concessione di credito in favore di azionisti di società editrici di mezzi di informazione)*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella proprietà dei mezzi di informazione è fatto divieto agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari italiani e stranieri di concedere prestiti a fronte di pegno di azioni, obbligazioni convertibili, opzioni o altri strumenti atti a consentire la partecipazione al capitale sociale di società aventi come prevalente oggetto sociale l'edizione di quotidiani o periodici, o di emittenti radiotelevisive nazionali, o di società loro controllanti, o di società da esse controllate o ad esse collegate.

2. È del pari fatto divieto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari italiani o stranieri di erogare prestiti in assenza di garanzie, o quando i beni dati in garanzia siano stati acquistati con disponibilità finanziarie concesse da altri intermediari in violazione del comma precedente, o a fronte di garanzie non prestate contestualmente all'accensione del prestito o insufficienti secondo prudenziali *standards* bancari.

3. Nel caso di operazioni di prestito in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge il diritto di voto delle azioni o obbligazioni correlate o risultanti da tali operazioni è sospeso fino alla completa estinzione dei prestiti concessi. L'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, ai sensi delle competenze assegnategli dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, decide sulle eventuali controversie relative alla identificazione delle azioni o obbligazioni correlate ai prestiti concessi.

4. In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni commina all'intermediario finanziario responsabile della violazione una sanzione pari all'importo del prestito concesso.

#### **8.0.101**

PASSIGLI, MALABARBA, CREMA, MANZELLA, TREU

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Concessione di credito in favore di azionisti di istituti di credito o società di intermediazione finanziaria)*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella proprietà e nei processi di trasformazione del sistema del credito è fatto divieto agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari italiani e stranieri di concedere prestiti a fronte di pegno di azioni, obbligazioni convertibili, opzioni o altri strumenti atti a consentire la partecipazione al capitale sociale di istituti di credito o di intermediazione finanziaria, o di società loro controllanti, o di società da esse controllate o ad esse collegate.

2. È del pari fatto divieto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari italiani o stranieri di erogare prestiti in assenza di garanzie, o quando i beni dati in garanzia siano stati acquistati con disponibilità finanziarie concesse da altri intermediari in violazione del comma precedente, o a fronte di garanzie non prestate contestualmente all'accensione del prestito o insufficienti secondo prudenziali *standards* bancari.

3. Nel caso di operazioni di prestito in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge il diritto di voto delle azioni o obbligazioni correlate o risultanti da tali operazioni è sospeso fino alla completa estinzione dei prestiti concessi. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato decide sulle eventuali controversie relative alla identificazione delle azioni o obbligazioni correlate ai prestiti concessi.

4. In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato commina all'intermediario finanziario responsabile della violazione una sanzione pari all'importo del prestito concesso.

#### ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

##### ART. 9.

#### **Approvato con un emendamento**

*(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a) di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR;

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

h) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## EMENDAMENTI

### 9.2

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

#### Approvato

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio».

### 9.200

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire la parola: «titoli» con le seguenti: «prodotti finanziari».*

### 9.201

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### Respinto

*Al comma 9, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «previsione del limite per l'impiego» con le seguenti: «divieto di impiego».*

*Consequentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «, in misura non superiore» fino alla fine della lettera.*

### 9.202

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### Respinto

*Al comma 9, comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 9.203

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR».*

### 9.10

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

#### Respinto

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR» con le seguenti: «che, per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».*

### 9.204

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera h) sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con la Banca d'Italia».*

### 9.11

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

#### Respinto

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» con le seguenti: «che per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».*

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE  
ART. 10.

**Approvato**

*(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.»;

b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».

EMENDAMENTO

**10.200**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

"Art. 190-bis. - *(Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa)*. – 1. i soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonchè, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.

**Approvato con un emendamento**

*(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)*

1. All'articolo 2412 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

b) il settimo comma è abrogato.

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari»;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata;

c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari). – 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma.»;

d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

#### EMENDAMENTI

### 11.3

[COVIELLO](#), [CASTELLANI](#), [CAMBURSANO](#), [D'AMICO](#), [BASTIANONI](#), [CAVALLARO](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di cui al primo comma è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso

limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui al primo comma sono tenute a darne contestuale comunicazione alla CONSOB e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".».

**11.200**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**11.201**

SAMBIN

**Approvato**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

**11.202**

NOCCO

**Id. em. 11.201**

*Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

**11.203**

D'IPPOLITO

**Id. em. 11.201**

*Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

**11.204**

DE PETRIS, PASQUINI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis.

*(Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali)*

1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo

periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2"».

#### **11.18**

**CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-*bis*.

*(Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito)*

1. Le obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, devono essere conservati nel patrimonio dei predetti soggetti per un periodo non inferiore ad un anno. Trascorso tale termine, la eventuale cessione delle obbligazioni o degli altri titoli di debito a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è in ogni caso subordinata alla emissione di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal presente comma, la relativa cessione è nulla. La nullità può essere rilevata dall'acquirente o dalle associazioni dei consumatori, i quali possono proporre l'azione di accertamento della nullità e chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti"».

#### **11.205**

**CANTONI**

#### **Respinto**

*Al comma 2, lettera c) nel capoverso 100-bis, comma 1, dopo le parole: «prodotti finanziari» sono inserite le parole: «non rappresentativi del capitale di rischio».*

#### **11.20**

**CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi».

#### **11.23**

**MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA**

#### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 25» con il seguente:*

«Art. 25-*bis*. - *(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)*. –

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, sentito l'ISVAP, ai prodotti di ramo terzo emessi da imprese di assicurazioni».

#### **11.25**

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE  
ART. 12.

**Approvato**

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario

responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

#### EMENDAMENTO

### 12.2

**D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole» con le seguenti: «, individuando altresì i soggetti che in ogni caso devono considerarsi responsabili della veridicità e della completezza delle informazioni rispettivamente fornite, a seconda dei casi, dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il garante».*

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

#### CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI,  
DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E  
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

**Approvato**

*(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)*

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

EMENDAMENTO

**13.200**

**CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO**

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «medio» con la seguente: «annuo».*

*Conseguentemente, nella rubrica, dell'articolo, sostituire la parola: «medio» con la seguente: «annuo».*

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO  
ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 14.

**Non posto in votazione (\*)**

*(Depositi giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis. - *(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche)*. – 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

*Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).* – 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e

comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

*Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). – 1.* Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

*Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). – 1.* Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

---

(\*) Approvato l'emendamento soppressivo 14.800

EMENDAMENTI

**14.800**

I RELATORI

**Approvato**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.200**

I RELATORI

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14.

*(Depositi giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

"Art. 120-bis. - *(Depositi giacenti presso le banche).* – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto

corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi per i rapporti costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.

7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

#### **14.201**

**PETERLINI**

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14.

*(Depositi giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-bis.

*(Depositi giacenti presso le banche)*

Art. 120-bis. - *(Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti)*. – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 14.2

D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

#### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14.

*(Diritti dei titolari di depositi giacenti presso le banche)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-*bis* (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*).

1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 14.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, DE PETRIS, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, IERVOLINO, MONTI, GRILLOTTI, VANZO, KOFLER, TONINI, TRAVAGLIA, GUBERT

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-*bis*», premettere il seguente articolo:*

«Art. 120-*bis*. - (*Registrazione delle generalità degli eredi beneficiari di depositi presso banche e imprese di investimento*). – 1. Tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura oppure di persone di fiducia, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito in caso di irreperibilità o di morte del titolare.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei beni depositati oppure delle persone di fiducia di cui al comma 1 e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate».

#### 14.4

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

#### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché ai contratti di deposito titoli».*

**14.5**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, TRAVAGLIA, IERVOLINO, MONTI, DE PETRIS, GRILLOTTI, KOFLER, VANZO, GUBERT, TONINI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari o le persone di fiducia indicate nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli aventi diritto».

**14.6**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, VANZO, IERVOLINO, TRAVAGLIA, MONTI, GRILLOTTI, DE PETRIS, GUBERT, KOFLER, TONINI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», al comma 5 sostituire le parole: «Ove, dai Certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario» con le seguenti: «In caso di mancata risposta o di documentazione incompleta».*

**14.7**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.*

**14.10**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».*

**14.11**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

**14.13**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

**14.15**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».*

**14.17**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».*

**14.18**

**DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, MACONI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

**Precluso**

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 120-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

**14.19**

**PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI**

**Precluso**

*Al capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».*

**14.20**

**PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI**

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sopprimere le parole da: «Esse sono destinate» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».*

**14.22**

**CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, DE PETRIS**

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».*

*Consequentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**14.26**

**PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI**

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», sopprimere il comma 5.*

**14.27**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

**Precluso**

*Al capoverso «Art. 120-quater», comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7» con le seguenti: «120-0 e 120-bis».*

**14.300**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, VANZO, MONTI, GRILLOTTI, TONINI, IERVOLINO, GUBERT, TRAVAGLIA, IZZO, DE PETRIS

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 120-quinquies».*

**14.30**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

**Precluso**

*Dopo il capoverso «Art. 120-quinquies», inserire il seguente ulteriore capoverso:*

«Art. 120-sexies. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione».

**14.29**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

**14.0.1**

DE PETRIS, CAMBURSANO, MACONI, CASTELLANI, PASQUINI, COVIELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Tutela preventiva del risparmio)*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».

#### **14.0.3**

[MACONI](#), [PASQUINI](#), [CHIUSOLI](#), [TURCI](#), [BRUNALE](#), [BARATELLA](#), [BONAVITA](#), [GARRAFFA](#), [CAMBURSANO](#), [D'AMICO](#), [CASTELLANI](#), [COVIELLO](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Tutela preventiva del risparmio)*

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della

conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

i) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

l) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

#### **14.0.2**

**CAMBURSANO, DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO**

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Statuto dei diritti dei risparmiatori)*

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

a) consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrare all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) informare per iscritto l'investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

e) informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

f) raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

h) illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

#### **14.0.4 (testo 2)**

**CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Statuto dei diritti dei risparmiatori)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

#### **14.0.200**

**PETERLINI**

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Norme transitorie per i depositi in essere giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-ter.

*(Norme transitorie per i depositi in essere giacenti presso le banche)*

Art. 120-*sexies*. – (Norme transitorie per i depositi in essere all'entrata in vigore della presente legge). – 1. Per i contratti stipulati e per i valori giacenti presso le banche antecedente l'entrata in vigore della presente legge si applica la seguente procedura:

a) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richiedere a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità dei propri eredi beneficiari di procedere secondo le procedure di cui al capoverso 120-*bis*;

b) Per i clienti intestatari irreperibili e che per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non abbiano compiuto operazioni ad iniziativa propria o di terzi da loro delegati, esclusa la banca stessa, la banca nuovamente informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati;

c) Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui alla lettera b), la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato;

d) Ove dai certificati rilasciati a norma della lettera c) risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dalla lettera b), la banca procede nuovamente a norma della medesima lettera b);

e) Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma delle lettere b) e d) si procede secondo le disposizioni di cui al capoverso art. 120-*bis*;

f) Ove, dai certificati rilasciati a norma della lettera c), risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta;

g) Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi della lettera b), qualora dalle ricerche effettuate ai sensi della lettera f) non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito;

h) L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dalla lettera f), è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nella lettera g), entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonchè su due quotidiani di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

i) Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi delle lettere g) e h). La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonchè la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma;

*l)* Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime;

*m)* Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui alle lettere *b)* e *i)*;

*ma)* elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente sia verificata la condizione prevista dalla lettera *b)*;

*mb)* elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

*mc)* elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dalle lettera *f)*;

*md)* valore complessivo dei depositi giacenti di cui alle lettere *b)* e *i)* e valore complessivo dei depositi di cui al punto 3), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli;

*n)* La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nella lettera *m)*.

2. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui al comma 1, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato e trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

3. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

4. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

5. Le somme che non siano state rivendicate entro 10 anni sono devolute al Comune di ultima residenza, compresi gli interessi maturati».

«Capo I-bis.

#### DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

*Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). – 1.* Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la

comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. - (*Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche*). – 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quater. - (*Contenuto delle cassette di sicurezza*). – 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

Art. 120-quinquies. - (*Comunicazione dell'esistenza del deposito*). – 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 15.

**Approvato**

(*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine»;

b) all'articolo 31:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinari, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

g) all'articolo 114:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;

*h*) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera *a*)»;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: «nella lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere *a*) e *b*)», al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

3) al comma 2, le parole: «dalle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *a*), *b*) e *c*)»;

*i*) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-*bis*. - (*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). – 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-*ter*. - (*Disposizioni in materia di finanza etica*). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

*l*) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

«Art. 118-*bis*. - (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). – 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

*m*) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-*bis*.

Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-*bis*. - (*Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento*). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-*ter*. - (*Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento*). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

*n*) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-*bis*.

Redazione dei documenti contabili societari

Art. 154-bis. - (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

#### EMENDAMENTI

##### 15.1

[CHIUSOLI](#), [PASQUINI](#), [MACONI](#), [TURCI](#)

##### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

##### 15.2

[CHIUSOLI](#), [PASQUINI](#), [MACONI](#), [TURCI](#)

##### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

##### 15.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» fino a: «espressamente impartite dall'investitore» con le seguenti: «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

### 15.4

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

### 15.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

### Id. em. 15.4

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

### 15.200

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis). All'articolo 94, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"L'informativa resa disponibile al pubblico deve essere chiara, tempestiva e completa. Nel contratto e nel prospetto informativo devono risultare in evidenza le condizioni economiche, i profili di rischio, le prospettive di rischio e i costi a carico dell'investitore. In corso di contratto, l'investitore deve essere messo nelle condizioni di verificare agevolmente l'andamento dell'investimento effettuato, in relazione ai rendimenti e ai costi, e di avvalersi della facoltà di tempestivo recesso"».

### 15.201

LATORRE

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis). All'articolo 94 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis). Al fine di rendere nota la percezione da parte dei clienti della qualità dei prodotti e servizi offerti dall'emittente, il prospetto contiene la misurazione della soddisfazione del cliente espressa attraverso indici di *customer satisfaction* elaborati da società di rilevazione iscritte all'elenco di cui al successivo periodo. Presso la CONSOB è istituito l'Elenco delle società di rilevazione di *customer satisfaction*. La CONSOB entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge può con regolamento stabilire che:

a) le società quotate in borsa individuino la società di rilevazione di cui avvalersi all'interno dell'Elenco delle società di rilevazione di *customer satisfaction* e ne diano comunicazione alla Consob;

b) le società di rilevazione possano svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di rilevazione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio"».

#### **15.202**

**CANTONI**

#### **Respinto**

*Al comma 1 alla lettera g) sopprimere il numero 1); sopprimere la lettera h);*

*alla lettera m), capoverso «art. 124-ter» le parole: «vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazioni» sono soppresse.*

#### **15.203**

**PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*"c-ter. richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)"».*

#### **15.14**

**CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. I poteri previsti dalle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122"».*

#### **15.15**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 117-bis», comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 113» con le seguenti: «del presente capo».*

#### **15.204**

**BONAVITA**

#### **V. testo 2**

*Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso «Art. 117-ter» con il seguente:*

*«Art. 117-ter.*

*(Disposizioni in materia di finanza etica)*

1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;

c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;

e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

5. Viene costituito presso la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, un "Osservatorio nazionale per la finanza eticamente orientata" a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni della finanza etica e solidale che assolve compiti di studio ed analisi e di consultazione, previsti al comma 1. Gli oneri per il suo funzionamento sono posti a carico della CONSOB"».

#### **15.204 (testo 2)**

#### **BONAVITA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso «Art. 117-ter» con il seguente:*

*«Art. 117-ter.*

*(Disposizioni in materia di finanza etica)*

1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;

c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;

e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte

della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

#### **15.205**

**CANTONI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera m) sostituire i capoversi «Art. 124-bis» e «Art. 124-ter» con i seguenti:*

«Art. 124-bis – (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalle società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori informazioni sulla adesione a codici di comportamento da queste promossi e sulla osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. – (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). – 1. Le società di gestione di mercati regolamentati e le associazioni di categoria degli operatori, ciascuna in relazione ai codici da essa promossi, sulla base delle informazioni diffuse dagli aderenti vigilano sull'applicazione delle regole contenute nei codici stessi ed irrogano le sanzioni da questi necessariamente previste in caso di violazione.

2. Il provvedimento sanzionatorio è comunque pubblicato, a spese della società sanzionata, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 35.*

#### **15.17**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 154-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «da comunicare all'assemblea».*

#### **15.18**

**CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera n), dopo l'articolo 154-bis inserire il seguente:*

«Art. 154-ter.

*(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

#### **15.206**

**PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire il seguente:*

«n-bis) All'articolo 187-terdecies, comma 1 le parole: «ai sensi dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 187-septies».

#### **15.207**

**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN**

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«Art. 190. – (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni

previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-*bis*, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro».

*Consequentemente, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

*q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si dell'articolo 190, comma 4».

## **15.208**

**PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA**

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

*o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:*

«Art. 190. – *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati).* –1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2 La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
- d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
- e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-*bis*, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro».

**15.209**

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera q), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.*

**15.210**

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili"».

**15.23**

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

*«q-bis) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.*

*2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.*

*3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.*

*4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.*

*5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.*

*6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.*

*7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.*

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

#### **15.24**

**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN**

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis.

*(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)*

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V"».

#### **15.25**

**CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) Nella parte V, titolo II dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis. - *(Impedimento ad assumere cariche sociali)*. – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale"».

#### **15.26**

**PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, DE PETRIS**

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all'articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all'articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

«Sezione I-bis.

Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-bis. - (*Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento*). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (*Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento*). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari

Art. 154-bis. - (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da

cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

## ORDINE DEL GIORNO

### G15. 1

#### BONAVITA

#### Approvato

Il Senato,

premesso che:

per finanza etica e solidale si intende un'attività di finanziamento delle attività di promozione umana, sociale ed ambientale alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto su società e ambiente;

la finanza etica e solidale ha come obiettivo primario fornire il sostegno finanziario alle attività esercitate soprattutto in forma di associazioni, riconosciute e non riconosciute, cooperative, cooperative sociali e consorzi o anche – attraverso lo strumento del microcredito – a singole persone in difficoltà;

la finanza etica e solidale è in forte crescita nel nostro Paese e coinvolge ormai più di 25 mila cittadini, associati alle Mutue auto gestite (Mag) e alla Banca Popolare Etica;

la finanza etica e solidale ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano e pertanto non discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell'etnia o della religione e neanche sulla base del patrimonio curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati;

la finanza etica e solidale valuta, al pari delle garanzie di tipo patrimoniale, altrettanto valide quelle forme di garanzie personali, di categoria o di comunità che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più deboli della popolazione;

la finanza etica e solidale considera l'efficienza una componente della responsabilità etica e non si caratterizza dunque come una forma di beneficenza ma come un'attività economicamente vitale che intende essere socialmente utile;

nella finanza etica e solidale il principio della partecipazione del risparmiatore alle scelte importanti dell'impresa riveste funzione essenziale. Le forme possono comprendere sia meccanismi diretti di indicazione delle preferenze nella destinazione dei fondi, sia meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;

gli operatori di finanza etica e solidale fanno della completa trasparenza e accessibilità alle informazioni per tutti un asse centrale della propria operatività. L'intermediario finanziario ha il dovere di trattare con riservatezza le informazioni sui risparmiatori di cui entra in possesso nel corso della sua attività, tuttavia il rapporto trasparente con il cliente impone la nominativa dei risparmi. I depositanti hanno il diritto di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni d'impiego e di investimento;

la finanza etica e solidale non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, che il tasso di interesse, in questo contesto è una misura di efficienza nell'utilizzo del risparmio, una misura dell'impegno a salvaguardare le risorse messe a disposizione dai risparmiatori e a farle fruttare in progetti vitali e che, di conseguenza, il tasso di interesse, il rendimento del risparmio, va mantenuto il più basso possibile, sulla base di valutazioni economiche, ma anche sociali ed etiche;

la finanza etica e solidale esclude per principio rapporti finanziari con quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili;

la finanza etica e solidale richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne orienta tutta l'attività;

nel Manifesto della Finanza Etica, sottoscritto da tutti gli operatori italiani della finanza etica e solidale, sono accolti questi stessi principi;

le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali hanno una strutturale difficoltà ad accedere al credito ordinario: si calcola che soltanto il 29 per cento delle 221 mila organizzazioni censite dall'ISTAT riesca ad ottenere finanziamenti bancari;

il diritto al credito rappresenta una leva fondamentale per aiutare la fuoriuscita di soggetti a rischio dalla soglia della povertà;

l'approccio mutualistico e solidaristico all'attività finanziaria rappresenta una buona prassi soprattutto per il sostegno alle piccole imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle persone fisiche;

le banche commerciali e le istituzioni finanziarie mondiali muovono, nel mercato dei cambi, quotidianamente, una media di 1.900 miliardi di dollari e che il 99 per cento delle operazioni si concludono entro l'anno, avendo perciò natura prettamente speculativa;

negli ultimi anni per il settore bancario l'insieme dei ricavi da servizi, dividendi e altri proventi supera regolarmente le entrate derivanti dall'attività di concessione di credito;

nel panorama giuridico italiano non esiste alcuna differenziazione tra l'attività tipica svolta dalle banche e quella atipica, per metodi e finalità, svolta dagli operatori di finanza etica e solidale;

numerosi comuni e province italiani hanno emanato specifiche delibere per favorire le iniziative di finanza etica e solidale e hanno sviluppato progetti specifici per integrare questo strumento all'interno delle politiche politiche per lo sviluppo locale e la coesione sociale;

le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Umbria hanno emanato apposite leggi regionali per la promozione e lo sviluppo della finanza etica e solidale;

la Commissione europea ha definito Banca Popolare Etica buona prassi nelle politiche locali per l'occupazione (cfr. *European Commission, Regional Employment Strategies*, dicembre 2000);

all'interno dell'Unione europea le diverse organizzazioni della finanza alternativa stanno già lavorando ad un progetto comune che possa essere volano per le realtà emergenti, costituendo una Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative (Febea) ed una Società Europa di Finanza Etica ed Alternativa (Sefea), stante l'attuale regolamentazione e sistema legislativo gli operatori di finanza etica e solidale sono costretti ad operare con forme giuridiche improprie, spesso limitati nella operatività e personalizzati da una presunzione di atteggiamento speculativo che, se vale per gli altri operatori finanziari, è certo lontano dalla loro natura,

impegna il Governo:

a favorire la diffusione della finanza etica e solidale, come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

a riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale; a incoraggiare allo stesso modo l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 16.

### **Approvato**

*(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

#### EMENDAMENTO

### 16.201

#### CANTONI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

### 16.0.3

TURCI, DE PETRIS, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, MANZIONE, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-*ter*. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-*bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-*quater*. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-*quinquies*. In relazione alle controversie di cui al comma 6-*bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-*sexies*. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-*quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale

per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

*6-septies.* In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

*6-octies.* In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*; il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

*6-nonies.* La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma *6-bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi *6-bis*, *6-octies* e *6-nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

#### **16.0.100**

**MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO**

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"*6-bis.* Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi ed esattoriali, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

*6-ter.* L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

*6-quater.* Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

*6-quinquies.* In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

*6-sexies.* A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

*6-septies.* In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

*6-octies.* In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

*6-nonies.* La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma *6-bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori. 3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi *6-bis*, *6-octies* e *6-nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

#### **16.0.101**

[DE PETRIS](#), [CAMBURSANO](#), [CHIUSOLI](#), [PASQUINI](#), [CASTELLANI](#), [COVIELLO](#)

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

#### **16.0.102**

[SODANO TOMMASO](#), [MALABARBA](#), [MARTONE](#), [TOGNI](#)

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

#### **16.0.4**

**CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, BRUNALE, LATORRE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI**

### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento"».

#### **16.0.200**

**ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU**

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell'Unità previsionale di bilancio di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **16.0.201**

**CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO**

### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa

(CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».

**16.0.202**

**RONCONI**

## **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)*

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati «obbligazionisti», che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini, ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie, ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi precedenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 17.

## **Approvato**

*(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 114-bis. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*. – 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del

mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:

- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i soggetti destinatari del piano;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

- a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;
- b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17  
**17.0.200**

VIVIANI, CHIUSOLI

#### V. testo 2

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)*

.1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione di crediti ai fini del loro recupero da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

**17.0.200 (testo 2)**

VIVIANI, CHIUSOLI, PEDRIZZI

#### Approvato

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)*

.1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

*(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). – 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

*1-sexies.* Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

*1-septies.* La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

*1-octies.* La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

*1-bis.* Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne

dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 164, comma 2, è premesso il seguente periodo: «La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a un importo pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione qualora tale parametro risulti superiore al precedente.»;

h) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

i) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

#### EMENDAMENTI

##### 18.1

**CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### **Improcedibile**

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dalla CONSOB;

b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

#### **18.200**

**SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità negli motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

*Consequentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

#### **18.2**

**COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO**

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). – 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

#### **18.201**

**PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 159», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo».

#### **18.202**

**CANTONI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b) «Art. 159», comma 1, sostituire le parole: previo parere del collegio sindacale» con le seguenti: «previo parere vincolante dell'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La Consob stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la Consob stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate».*

#### **18.10**

**CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».*

#### **18.14**

**FABBRI**

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».*

#### **18.203**

**CICOLANI**

#### **Sost. id. em. 18.14**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».*

#### **18.204**

**IERVOLINO, DANZI**

#### **Sost. id. em. 18.14**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «difesa giudiziale».*

#### **18.19**

**FABBRI**

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:*

*«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».*

#### **18.205**

**IERVOLINO, DANZI**

#### **Id. em. 18.19**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:*

*«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale*

è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».

#### **18.206**

CICOLANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: «ad essa collegate» ovunque ricorrano e le parole: «né possono prestare lavoro autonomo o subordinato».*

#### **18.700**

I RELATORI

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali» con le seguenti: «sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».*

#### **18.207**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«d-bis) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione».*

#### **18.20**

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:*

*«1-ter. La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.*

*1-quater. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera c) del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».*

#### **18.208**

NOCCO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera g), e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il comma 2, dell'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:*

*"Essi, nei limiti di dieci volte il corrispettivo conseguito per l'incarico, sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"».*

#### **18.209**

BUCCIERO, BONGIORNO, DE CORATO, COZZOLINO, SPECCHIA, BOBBIO LUIGI, CURTO, NOCCO, GENTILE, IZZO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

#### **18.210**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

## 18.211

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 165-bis», comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

## 18.0.200

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-bis.

1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

*a)* valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

*b)* ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

*c)* ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

*d)* ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

*e)* ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto».